UFFICI

DOC LXV, n. 4

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Segreteria del Presidente
TRANSITO 01/07/2026

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0020623 P-4.8.3.7
del 30/06/2026
66708925

Illustrissimo Presidente,

trasmetto, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, la Relazione sull'attività svolta dal Governo in materia di poteri speciali ("Golden Power"), con particolare riferimento ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, relativa alle operazioni notificate nell'anno 2025.

Con viva cordialità.

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
dott. Alfredo Mantovano

Lorenzo FONTANA
Presidente della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
00186 Roma

Camera dei Deputati
ARRIVO 2 Luglio 2026
Prot: 2026/0001110/TN

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Ufficio per le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, la cooperazione europea, lo studio e l'analisi degli investimenti nei settori strategici

RELAZIONE ANNUALE ALLE CAMERE

in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

ai sensi dell'articolo 3-bis, decreto-legge del 15 marzo 2012, n. 21 e s.m.i.

2025

INDICE

PREMESSA **1**
SOMMARIO ESECUTIVO **2**
EXECUTIVE SUMMARY **3**
1. IL QUADRO ORDINAMENTALE DI RIFERIMENTO **4**
1.1. Introduzione 4
1.2 L'evoluzione del quadro ordinamentale 4
2. L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2025 ..... **7**
2.1. Introduzione 7
2.2. Le operazioni oggetto di screening 8
2.3. Le notifiche 11
2.3.1. Le amministrazioni competenti e i settori di riferimento *12*
2.3.2. Gli esiti *13*
2.3.3. I settori strategici *16*
2.3.4. Le misure di mitigazione del rischio *17*
2.4. Le prenotifiche 19
2.4.1. Le amministrazioni competenti e i settori di riferimento *19*
2.4.2. Gli esiti *20*
3. LA COOPERAZIONE EUROPEA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/452 ..... **22**
3.1. Introduzione 22
3.2. Le notifiche degli Stati membri al meccanismo di cooperazione 23
3.3. Gli investimenti esteri diretti notificati dall'Italia 25
3.4. Gli investimenti esteri diretti notificati all'Italia dagli altri Stati membri 26
3.5. La revisione del Regolamento (UE) 2019/452 28
3.6. La comunicazione della Commissione europea sulla sicurezza economica 29
3.6.1. L'Industrial Accelerator Act *30*
3.7. Le attività sulla comunicazione della Commissione sugli investimenti in uscita 32
4. LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI **33**
4.1. Introduzione 33
4.2. Consiglio di Stato, sez. I, 8 maggio 2025, n. 453 e 454 (pareri) 33
4.3. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 9619 34
4.4. Consiglio di Stato, sez. III, 13 gennaio 2025, n. 171 36

4.5. Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 23 maggio 2025, n. 9992 37
4.6. Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 9 giugno 2025, n. 11160 39
4.7. Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 12 luglio 2025, n. 13748 41

ALLEGATO A - *I provvedimenti di esercizio dei poteri speciali*

PREMESSA

L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, stabilisce che "*il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri*".

La presente relazione descrive l'attività relativa alle operazioni notificate alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, in materia di poteri speciali.

Il sommario esecutivo, in italiano e in inglese, riassume alcune caratteristiche del sistema *golden power*, con riferimento alle principali risultanze delle attività.

Il capitolo 1 sintetizza il quadro ordinamentale di riferimento, illustrandone i principali sviluppi normativi e regolamentari, anche nel contesto della disciplina unionale.

Il capitolo 2 descrive l'attività svolta nel periodo in esame, analizzandone i principali profili, in chiave quantitativa e qualitativa, con particolare riferimento al volume e alle tipologie di operazioni, ai settori coinvolti, alle amministrazioni di riferimento e agli esiti procedimentali.

Il capitolo 3 è dedicato al meccanismo di cooperazione europea di cui al Regolamento (UE) 2019/452, illustrando le attività svolte e le principali tendenze emerse nell'applicazione.

Il capitolo 4 sintetizza le recenti pronunce giurisprudenziali delle Corti nazionali riferite, tra l'altro, a profili procedimentali e all'accessibilità della documentazione.

Infine, l'allegato A riporta elementi a carattere disaggregato sull'attività svolta, con riguardo ai casi in cui sono stati esercitati i poteri speciali, in merito a operazioni notificate nel corso dell'anno 2025.

SOMMARIO ESECUTIVO

La disciplina italiana sullo *screening* sugli investimenti strategici (i.e. *golden power*), ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, consente al Governo di esaminarli sul piano della sicurezza nazionale. I settori previsti dall'ordinamento possono coinvolgere infrastrutture critiche in vari ambiti, tra cui la difesa, l'energia, i trasporti, la salute, le comunicazioni, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici e una pluralità di tecnologie.

Il procedimento *golden power* è attivato, in genere, a seguito della notifica da parte degli investitori alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Gruppo di coordinamento sui poteri speciali, composto dalle amministrazioni competenti (e.g. Ministeri, Dipartimenti e Agenzie) e presieduto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge le attività istruttorie. All'esito dell'istruttoria, su proposta del Ministero competente, possono adottarsi le seguenti decisioni: i) non applicabilità della normativa; ii) non esercizio dei poteri speciali; iii) esercizio dei poteri speciali, mediante l'imposizione di specifiche condizioni o prescrizioni; iv) esercizio dei poteri speciali, mediante opposizione all'acquisto o veto, sulla base di rischi per la sicurezza nazionale, non adeguatamente mitigabili altrimenti. L'esercizio dei poteri speciali è disposto dal Governo.

Nel 2025, per la prima volta dall'istituzione del *golden power*, sono pervenute, in un solo anno, oltre 1.000 operazioni oggetto di *screening*. Le notifiche effettuate dalle imprese, in particolare, hanno registrato un incremento di oltre un terzo (circa il 37 per cento) rispetto all'anno precedente e sono triplicate rispetto all'anno 2020. L'incremento delle operazioni complessivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio tra il 2024 e il 2025 è pari a quasi 250, di gran lunga oltre la crescita degli anni precedenti. Tale accelerazione, inedita nei volumi, avviene in concomitanza di mutamenti in corso nel contesto economico internazionale e si inserisce in una tendenza di crescita pluriennale delle attività *golden power*.

L'esercizio dei poteri speciali continua ad avere un rilievo contenuto. Lo strumento delle prescrizioni e condizioni è stato complessivamente adottato per circa 1 notifica ogni 20 pervenute (i.e. il 5 per cento del totale). I casi di opposizione, infine, restano del tutto eccezionali e hanno riguardato, nel 2025, solo 2 operazioni di investimento estero, in ragione di rischi per la sicurezza nazionale non adeguatamente mitigabili.

Anche le attività svolte in ambito europeo hanno registrato un netto aumento nell'anno 2025. Il numero di investimenti notificati complessivamente dagli Stati membri ha raggiunto il numero più elevato dall'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/452, con un incremento del 40 per cento rispetto al 2024. In tale ambito, l'Italia si conferma uno degli attori più attivi, avendo notificato, fino al 2025, oltre 400 operazioni di investimento dall'estero.

A fronte di volumi elevati e crescenti, tutte le attività amministrative si sono concluse nei termini previsti, secondo tempistiche tra le più celeri nel panorama internazionale. Inoltre, tutti i procedimenti si sono conclusi con l'adozione di provvedimenti espressi.

EXECUTIVE SUMMARY[1]

The Italian investment screening legislation (i.e. *golden power*), according to law decree 2012 n. 21, allows the Government to review investments on grounds of security and public order. Relevant sectors concern, notably, critical infrastructures related to national security, such as defence, energy, transport, health, communications, the supply of critical inputs and critical technologies for civil and dual use.

The screening procedure is normally activated with a filing communication from the parties to the *Presidenza del Consiglio dei ministri* (hereinafter, the Presidency). The interministerial Committee (i.e. Gruppo di coordinamento), that comprises relevant authorities (e.g. Ministries, Departments and Agencies) is chaired by the Presidency and entrusted with the technical analysis. On the basis of a proposal from the designated relevant authority, one of the following decisions may be adopted: i) the investment does not fall within the scope of the legislation; ii) it is authorised without conditions; iii) the transaction is authorised under mitigating measures; iv) the investment is refused because of risks for security and public order that cannot be otherwise addressed. The latter two are adopted by the Government.

In 2025, over 1.000 transactions were submitted under the Italian screening legislation, with the largest volume since the establishment of the *golden power*. Overall applications encompass filings (i.e. *notifiche*), that increased by almost one third (37 percent) on a yearly basis, and pre-filings (i.e. *prenotifiche*). The latter, introduced in 2022 as a simplification tool for the Italian framework, allows economic operators to request for an opinion from the Italian authorities on a specific transaction. On the basis of a decision by the interministerial Committee according to which the transaction falls within the scope of the discipline and without of clear risks for security, the investment can be directly authorised in pre-filing phase.

The adoption of mitigating measures remains limited. In fact, out of the overall cases notified under the *golden power* discipline, around 1 over 20 (i.e. 5 per cent) was concluded with measures mitigating risks for national security. Cases of refusals remained absolutely exceptional, referring to far less than 1 percent, in line with the average of recent years.

Since the establishment of the European cooperation mechanism, set out by Regulation (EU) 2019/452, Italy has been one of the most active Member States and therefore, one of the main contributors of the framework, having notified over 400 foreign investments.

All the activities were concluded within the expected timeframes, in all cases with expressed decisions and under one of the shortest timeframes in the European context.

[1] La presente costituisce una traduzione in lingua inglese del sommario esecutivo. In caso di eventuale divergenza, il testo in lingua italiana deve considerarsi prevalente.

1

IL QUADRO ORDINAMENTALE DI RIFERIMENTO

1.1. Introduzione

La disciplina sull'esercizio dei poteri speciali, cd. *golden power*, si sostanzia in un controllo per motivi di sicurezza nazionale su determinate operazioni, come ad esempio le acquisizioni e le delibere societarie, nei settori strategici previsti dall'ordinamento. Questi possono coinvolgere attivi riferiti alla difesa e all'ordine pubblico interno, alla tecnologia 5G, nonché a una pluralità di infrastrutture e tecnologie critiche, civili e/o a duplice uso[2].

Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni, disciplina l'esercizio dei poteri speciali, definendone l'ambito applicativo, i presupposti, le procedure, i criteri di esercizio e i possibili provvedimenti. La disciplina ha ricevuto piena attuazione con l'adozione dei regolamenti di individuazione degli attivi strategici, previsti dagli articoli 1 e 2 del citato decreto[3] e delle relative disposizioni procedimentali[4], nonché con l'istituzione di un Gruppo di coordinamento[5].

Con riguardo alle operazioni di investimento estero diretto, il Regolamento (UE) 2019/452 (di seguito, Regolamento) istituisce un meccanismo di cooperazione europea, al fine di consentire lo scambio informativo tra Stati membri e con la Commissione europea.

1.2 L'evoluzione del quadro ordinamentale

Il quadro normativo è stato, nel tempo, oggetto di modifiche e integrazioni, anche in ambito sovranazionale, in ragione dell'evolversi del contesto internazionale e dell'emergere di nuove tecnologie. Ciò ha condotto a una progressiva evoluzione del procedimento *golden power*, volta ad assicurare certezza nelle tempistiche e una più ampia partecipazione.

Con riguardo ai principali sviluppi normativi, possono individuarsi, in sintesi, alcuni ambiti di intervento.

---

[2] Ai sensi degli artt. 1, 1-*bis* e 2 del d.l. 15 marzo 2012, n. 21 e ss.mm.ii.

[3] Intervenuti nel 2014, con il d.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108 con cui sono state individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, e con il d.P.R. 25 marzo, 2014, n. 85, con cui sono stati individuati gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Successivamente, nel 2020, sono stati adottati i d.P.C.M. 18 dicembre 2020, n. 179 e 23 dicembre 2020, n. 180.

[4] I d.P.R. 19 febbraio, 2014, n. 35 e 25 marzo 2014, n. 86, che hanno definito gli ambiti soggettivi e oggettivi di applicazione, la tipologia, le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali nei due diversi settori.

[5] Il d.P.C.M. 6 agosto 2014 ha istituito il Gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali, la cui composizione è stata, successivamente, regolata dal d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133.

- Nel **2019** entra in vigore l'articolo 1-*bis* nel decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21[6] con la conseguente sottoposizione alla disciplina sui poteri speciali, per la prima volta, di operazioni contrattuali e non societarie concernenti l'acquisizione di servizi di comunicazione in tecnologia 5G[7].

  Il 19 marzo del 2019 è approvato il Regolamento che istituisce un quadro europeo per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione con riguardo alle operazioni oggetto di controllo in corso negli Stati membri.

- Nel **2020**, a seguito della crisi sanitaria da COVID-19, con decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, si estende il campo di applicazione del *golden power* agli attivi di cui al Regolamento, prevedendo, tra l'altro, un regime emergenziale transitorio.

  Più in particolare, a decorrere dall'11 ottobre 2020, parte l'approvazione del Regolamento che, oltre a prevedere un'articolata cooperazione e modalità di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione europea, elenca una pluralità di fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri[8]. Ciò, con particolare riferimento agli investimenti esteri diretti oggetto di vaglio nazionale, suscettibili di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più Stati membri.

- Nel **2021** entra in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, con cui si individuano in dettaglio, a norma dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, i beni e i rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4 del Regolamento. Nello stesso anno, entra in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 180, sostitutivo del precedente (d.P.C.M. n. 85/2014), con cui si aggiorna l'elenco degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 21 del 2012.

- Nel **2022** è approvato il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21[9], che dedica un intero titolo al "*Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di*

---

[6] Introduzione ad opera dell'art. 1 del d.l. 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 maggio 2019, n. 41.

[7] Inoltre, è stata introdotta la disciplina in materia di sicurezza cibernetica con il d.l. 21 settembre 2019, n. 105.

[8] Si tratta delle: "*a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; e) libertà e pluralismo dei media*".

[9] Recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" (in G.U. n. 67 del 21 marzo 2022).

comunicazione elettronica", nell'ambito del quale viene superato il regime transitorio, sistematizzata la disciplina e introdotte disposizioni innovative in termini di efficacia e semplificazione procedimentale. Inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2022, n. 133 disciplina le attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e introduce misure di semplificazione procedimentale, tra cui l'istituto della prenotifica, che consente agli investitori di verificare agevolmente l'inapplicabilità della normativa all'operazione progettata.

- Nel **2023**, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 16 ottobre 2023, è data attuazione all'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, che consente alle imprese destinatarie di un provvedimento di esercizio dei poteri speciali di accedere, in specifiche circostanze, a determinati interventi di sostegno.
- Gli anni **2024** e **2025** registrano, a livello europeo, l'avvio delle procedure di modifica del quadro legislativo in vigore sulla cooperazione in materia di investimenti esteri. In particolare, il 24 gennaio 2024, la Commissione europea pubblica una proposta di nuovo Regolamento.

  Nell'anno 2025, il testo proposto dalla Commissione giunge alla fase dei cd. triloghi legislativi, a seguito di emendamenti del Parlamento europeo e del Consiglio. In tale ambito, la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, assieme ai rappresentanti del Parlamento europeo raggiungono un accordo sul testo (cfr. *infra* par. 3.5). Il 19 maggio 2026 il nuovo Regolamento riceve l'approvazione del Parlamento europeo, cui segue quella del Consiglio in data 8 giugno 2026.

  Per quanto riguarda le iniziative non legislative, il 15 gennaio 2025 la Commissione adotta la Raccomandazione (UE) 2025/63 sul riesame degli investimenti in uscita in settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'Unione (cfr. *infra* par. 3.7). Inoltre, il 3 dicembre 2025 la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentano una comunicazione congiunta sul rafforzamento della sicurezza economica, seguita da ulteriori proposte legislative (cfr. *infra* par. 3.6).

2

L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2025

2.1. Introduzione

Nel 2025 sono state comunicate dalle imprese, a titolo di notifica e prenotifica, 1.081 operazioni, in sensibile aumento rispetto all'anno precedente. Le notifiche, in particolare, hanno registrato un incremento di oltre un terzo (circa il 37 per cento) rispetto all'anno precedente, quando erano già aumentate di quasi il 15 per cento su base annua. Tale accelerazione, inedita nei volumi, avviene in concomitanza di mutamenti in corso nel contesto economico internazionale e si inserisce in una tendenza di crescita delle attività *golden power* negli ultimi anni.

Se nell'iniziale periodo di applicazione della normativa pervenivano annualmente alla Presidenza del Consiglio alcune decine di notifiche, a partire dalla metà dell'anno 2020 le attività connesse al controllo degli investimenti in settori strategici per ragioni di sicurezza nazionale hanno subìto uno straordinario incremento. Infatti, in concomitanza dell'ampliamento del perimetro applicativo previsto dal decreto-legge n. 21 del 2012, con la crescente rilevanza dei nuovi settori del Regolamento (UE) 2019/452 (di seguito, Regolamento) e con la diffusa adozione degli strumenti di semplificazione introdotti dal Legislatore, i volumi di notifiche e prenotifiche hanno progressivamente registrato una crescente espansione.

Delle 1.081 operazioni oggetto di *screening* nel 2025, 903 sono notifiche e 178 prenotifiche. A fronte di volumi così elevati, tutte le attività amministrative si sono concluse nei termini previsti, secondo tempistiche tra le più celeri nel panorama europeo. Inoltre, nonostante la possibilità di applicare il regime di silenzio-assenso, tutti i procedimenti si sono conclusi con l'adozione di provvedimenti espressi, tempestivamente comunicati ai soggetti notificanti.

In relazione agli esiti, l'esercizio dei poteri speciali continua ad avere un rilievo contenuto e riguarda circa 1 notifica ogni 20 pervenute (i.e. circa il 5 per cento del totale). Lo strumento dell'autorizzazione delle operazioni con la previsione di prescrizioni e condizioni è stato complessivamente adottato nell'ambito di 44 procedimenti. I casi di opposizione restano del tutto eccezionali e hanno riguardato, nel 2025, solo 2 operazioni di investimento estero, in ragione di rischi per la sicurezza nazionale non adeguatamente mitigabili.

Il presente capitolo descrive, anche mediante analisi disaggregate, la composizione delle operazioni notificate e i conseguenti esiti istruttori. Il paragrafo 2.2 riporta le principali evidenze relative alle operazioni complessivamente pervenute, aggregando notifiche e prenotifiche. Il paragrafo 2.3 presenta, con maggiore dettaglio, le statistiche relative alle

notifiche (e.g. amministrazioni responsabili, esiti procedimentali, settori strategici, misure di mitigazione), mentre il paragrafo 2.4 estende l'esame alle prenotifiche.

2.2. Le operazioni oggetto di screening

Nell'anno 2025, come riferito nel precedente paragrafo, sono state complessivamente comunicate e sottoposte alla valutazione della Presidenza del Consiglio dei ministri 1.081 operazioni, di cui 903 notifiche e 178 prenotifiche (si rinvia ai paragrafi successivi per un'analisi di dettaglio: notifiche [par. 2.3]; prenotifiche [par. 2.4]).

Le attività registrano un incremento nei flussi di operazioni notificate rispetto al 2024. Durante quell'anno erano pervenute 835 operazioni, di cui 660 notifiche e 175 prenotifiche effettuate dalle imprese. In particolare, nel 2025 le attività connesse alle notifiche continuano a registrare una marcata accelerazione, con un incremento complessivo di quasi 250 operazioni notificate. Al contempo, le prenotifiche restano sostanzialmente stabili rispetto al 2024. La rilevazione sulle prenotifiche conferma un diffuso utilizzo dello strumento, da parte del mercato, atto a verificare l'inapplicabilità della normativa.

La *Figura 1* rappresenta il *trend* in aumento delle operazioni comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012 e s.m.i., a partire dall'avvio delle attività *golden power* fino al 31 dicembre 2025.

Figura 1: Operazioni - tendenza

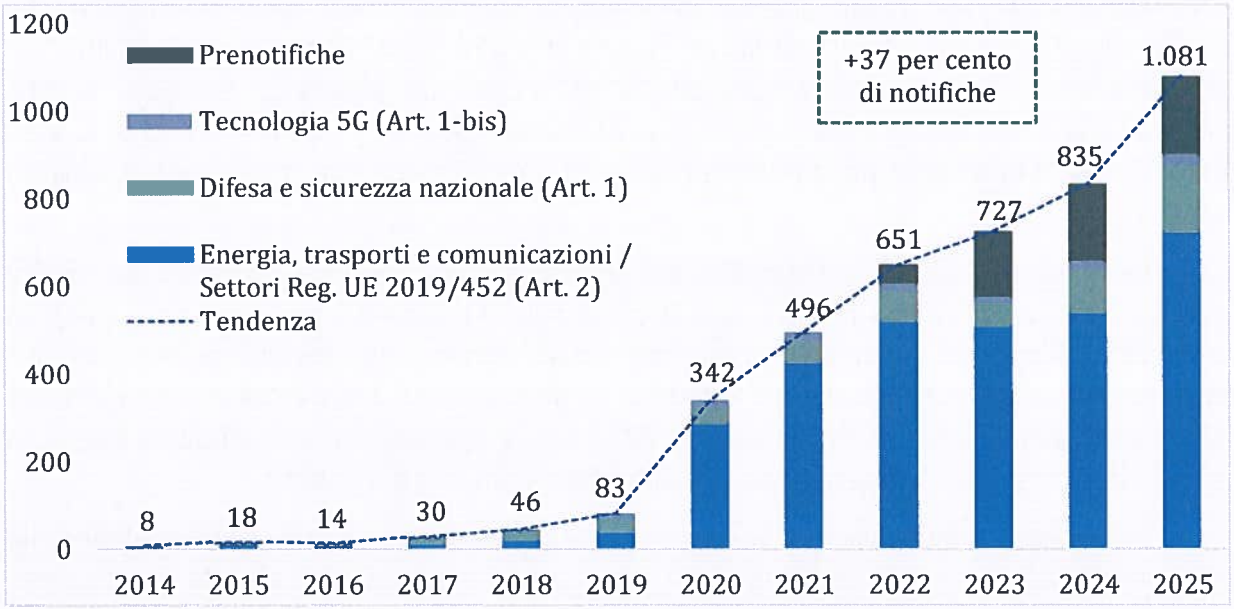

Nota: le operazioni notificate ai sensi di più articoli sono qualificate sulla base del settore prevalente.

La figura evidenza, in primo luogo, come le notifiche effettuate dalle imprese abbiano registrato un incremento di oltre un terzo (circa il 37 per cento) rispetto all'anno precedente e siano triplicate rispetto all'anno 2020. In secondo luogo, dall'esame della figura emerge che l'incremento delle operazioni complessivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio tra il 2024 e il 2025 è pari a quasi 250, di gran lunga oltre la crescita degli anni precedenti. A tal proposito, occorre rilevare come una tale accelerazione nel ritmo di crescita dei flussi di notifiche avvenga in corrispondenza di volumi di attività di investimento inediti che superano, per la prima volta in un solo anno, la soglia delle mille operazioni sottoposte a *screening*.

La *Tavola 1* riporta il dettaglio delle notifiche e delle prenotifiche pervenute, suddivise tra le categorie previste dal decreto-legge n. 21 del 2012: difesa e sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 1; tecnologia 5G ai sensi dell'articolo 1-*bis*[10]; energia, trasporti, comunicazioni e i settori del Regolamento[11] ai sensi dell'articolo 2.

Tavola 1: Operazioni - dettaglio

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Notifiche												
Difesa e sicurezza nazionale (Art. 1)	4	7	8	19	26	31	37	51	71	55	102	**154**
Tecnologia 5G (Art. 1-*bis*)	0	0	0	0	0	14	19	20	18	14	19	**26**
Energia, trasporti e comunicazioni / Settori Reg. UE (Art. 2)	4	11	6	11	20	38	286	425	519	508	539	**723**
Totale	8	18	14	30	46	83	342	496	608	577	660	**903**
Prenotifiche												
Difesa e sicurezza nazionale (Art. 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	15	**15**
Energia, trasporti e comunicazioni / settori Reg. UE (Art. 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	37	140	160	**163**
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	43	150	175	**178**
Tendenza	8	18	14	30	46	83	342	496	651	727	835	**1.081**

Note: le operazioni notificate ai sensi di più articoli sono qualificate sulla base del settore prevalente. Il dato relativo alle prenotifiche pervenute nell'anno 2022 si riferisce ai mesi di applicazione dello strumento.

[10] L'istituto di cui all'art. 7 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133, non trova applicazione al settore 5G di cui all'art. 1-*bis*, d.l. 15 marzo 2012, n. 21.

[11] Come specificamente individuati dal d.P.C.M. 18 dicembre 2020, n. 179.

Si registra, tra le operazioni pervenute a titolo di notifica o prenotifica, una chiara prevalenza di quelle effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 (energia, trasporti, comunicazioni e nuovi settori di cui al Regolamento) che rappresentano oltre l'80 per cento del totale, con 723 notifiche e 163 prenotifiche. Al contempo, per l'anno in osservazione, occorre registrare l'incremento delle operazioni pervenute ai sensi dell'articolo 1, con possibili implicazioni per attivi nel settore della difesa, che sono pressoché triplicate nell'ultimo triennio (da 55 nell'anno 2023 a 154 nel 2025).

Relativamente al settore della tecnologia 5G, nel 2025, le imprese hanno notificato 26 piani annuali ai sensi dell'articolo 1-*bis*[12], in aumento rispetto all'anno precedente, quando erano stati comunicati 19 piani[13]. Con riguardo alle prenotifiche, nel 2025, terzo anno di completa applicazione dell'istituto[14], sono pervenute 178 operazioni, in linea con le 175 comunicate nel 2024, ad ulteriore conferma dell'ormai stabile diffusione dello strumento di semplificazione per le imprese. Tra queste, oltre 9 prenotifiche su 10 sono state effettuate ai sensi dell'articolo 2.

La *Figura 2* illustra le percentuali di esercizio dei poteri speciali, sia con riguardo ai casi di applicabilità della normativa, sia con riferimento al totale complessivo delle operazioni.

Figura 2: Operazioni - esercizio dei poteri speciali

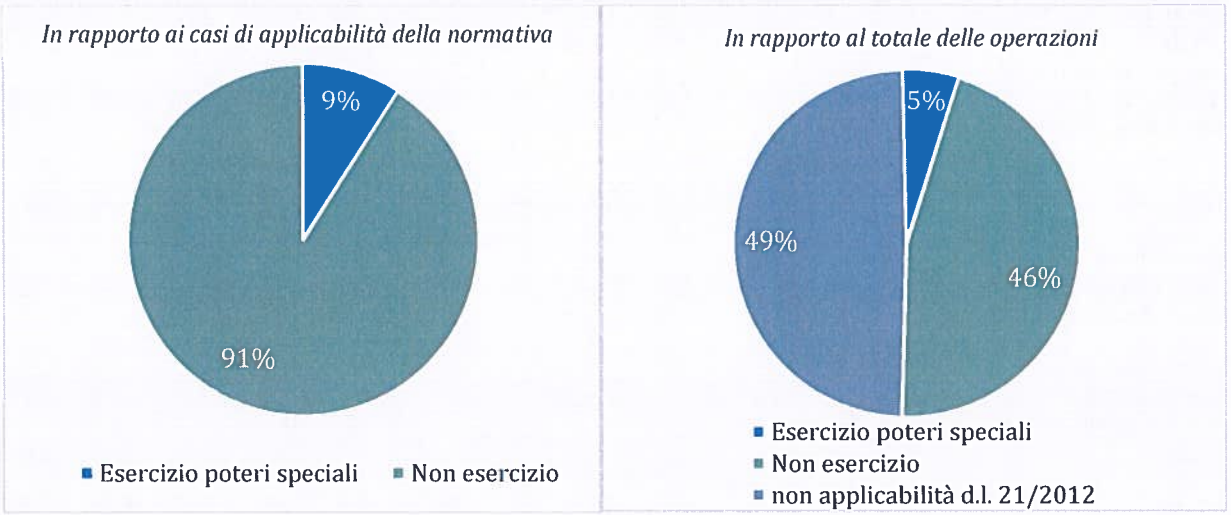

Nota: dal calcolo sono state escluse le notifiche revocate e quelle per cui è stata chiesta la rinotifica.

[12] La notifica del piano annuale è stata introdotta dal d.l. 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla l. 20 maggio 2022 n. 51. Tali notifiche includono sia comunicazioni di nuovi piani, sia i relativi aggiornamenti.

[13] In proporzione, può rilevarsi come l'incremento nel numero dei piani annuali 5G sia in linea con il generale aumento delle notifiche, di cui continua a rappresentare poco meno del 3 per cento del totale.

[14] Lo strumento di semplificazione è entrato in vigore il 24 settembre 2022, con il d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133.

In relazione all'esercizio dei poteri speciali, le evidenze confermano che i principi di proporzionalità e adeguatezza continuano a orientare le decisioni assunte, anche in riferimento alle tipologie di misure applicate. In questa prospettiva, i provvedimenti di esercizio rimangono limitati e si attestano al 9 per cento delle operazioni per cui sono stati ravvisati i presupposti di applicabilità, al di sopra di un punto percentuale rispetto al 2024. Se parametrato al totale delle operazioni, il rilievo dell'esercizio si riduce a circa il 5 per cento. In prospettiva comparata, il rilievo delle misure di mitigazione resta, in percentuale, in linea con quella dell'Unione europea[15].

2.3. Le notifiche

Con specifico riferimento alle notifiche pervenute nell'anno 2025, la *Figura 3* riporta le operazioni notificate, delineandone le differenti tipologie.

Figura 3: Notifiche - tipologia di operazione

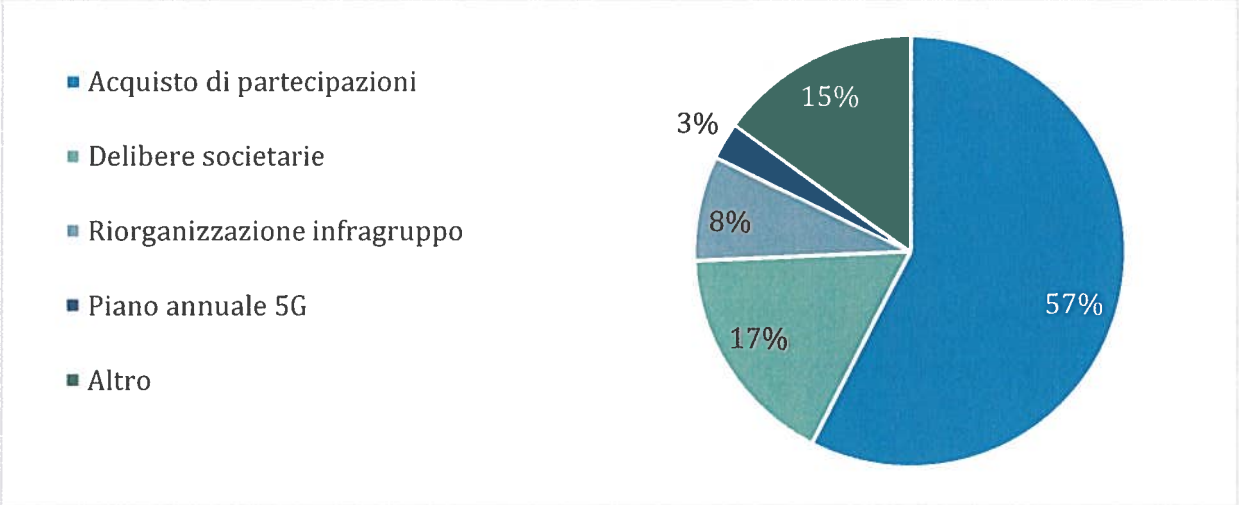

Nota: la categoria 'Altro' ricomprende inter alia: cessione o utilizzo di diritti reali, costituzione di garanzie e investimenti c.d. greenfield. La categoria 'Delibere societarie' ricomprende inter alia: cessioni di ramo d'azienda, operazioni di fusione/scissione, operazioni di aumento di capitale, modifiche dello statuto o dell'oggetto sociale.

Le notifiche aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni societarie, pur in contrazione rispetto al 2024 quando erano pari al 65 per cento del totale, restano la categoria più rilevante, attestandosi al 57 per cento. Sono al contempo lievemente aumentate le altre categorie di

[15] Si veda: Commissione europea (2025), *Quinta relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio*, pag. 14.

operazioni come, ad esempio, quelle riguardanti gli investimenti cd. *greenfield* che, insieme alle altre categorie, passano dal 12 al 15 per cento del totale. D'altra parte, hanno evidenziato una contrazione le operazioni di riorganizzazione infragruppo passate dal 12 all'8 per cento[16]. Infine, le notifiche aventi ad oggetto i piani annuali 5G costituiscono, al pari dello scorso anno, il 3 per cento dell'attività complessiva.

2.3.1. Le amministrazioni competenti e i settori di riferimento

Le operazioni oggetto di notifica sono esaminate all'interno del Gruppo di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede e la cui composizione è regolata dal d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133 che individua le amministrazioni competenti[17]. La *Figura 4*, nella pagina successiva, riporta la suddivisione di tutte le notifiche pervenute sulla base dell'amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta, individuata nell'ambito del Gruppo di coordinamento.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) è l'amministrazione che ha curato il maggior numero di istruttorie nel corso dell'anno, pari a 335, in aumento rispetto all'annualità precedente, quando erano pari a 239. Sono proporzionalmente cresciute anche le attività svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che nel 2025 ha curato 175 istruttorie, in aumento rispetto alle 133 del 2024. Tra le amministrazioni maggiormente coinvolte, rilevano, poi, il Ministero della salute, il Ministero della difesa e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), che hanno rispettivamente curato 132, 114 e 90 istruttore. Le altre amministrazioni che hanno svolto responsabilità istruttorie nel 2025 sono: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), il Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno.

---

[16] In proposito, l'art. 11 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133, prevede la possibilità di concludere il procedimento tramite una procedura semplificata.

[17] Il Gruppo di coordinamento interministeriale è composto dai rappresentanti delle seguenti amministrazioni: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'interno, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della salute, Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dai responsabili designati dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che partecipa per gli ambiti di competenza. Tra i componenti del Gruppo di coordinamento, risultano altresì il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per gli affari europei, nonché il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Figura 4: Notifiche - amministrazioni

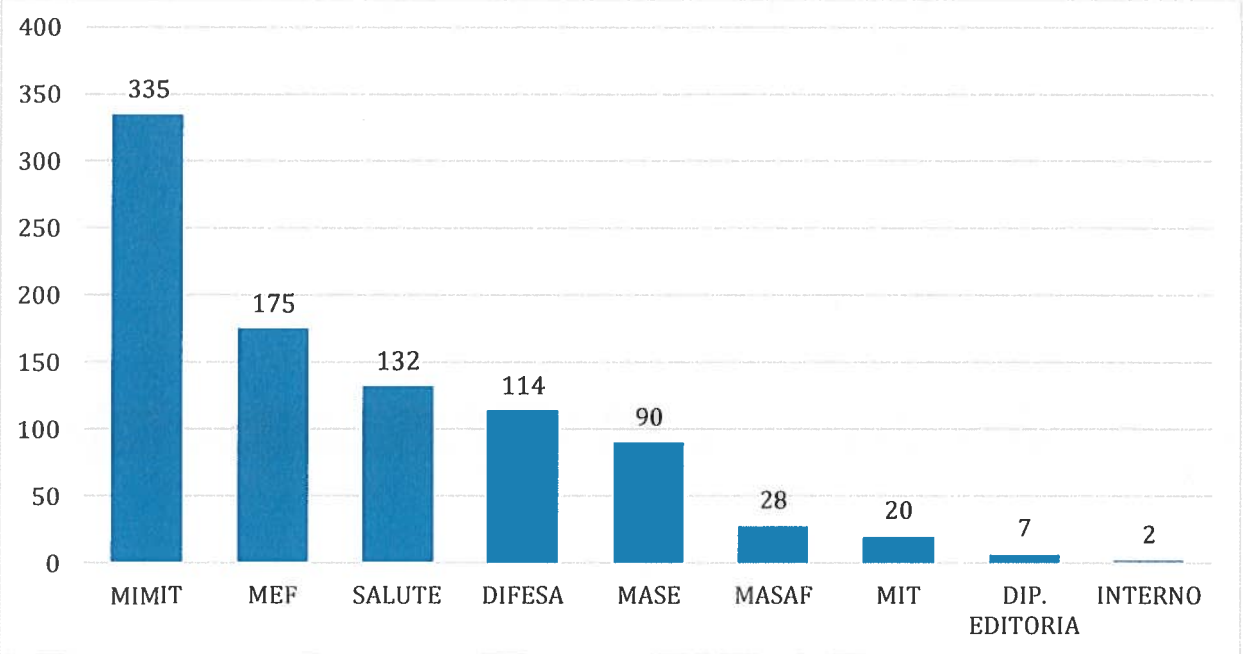

Nota: in caso di pluralità di amministrazioni competenti per ciascuna operazione, la figura riporta l'amministrazione individuata in ragione della competenza prevalente, ferma restando la possibilità che più amministrazioni svolgano attività istruttorie sulla stessa operazione.

2.3.2. Gli esiti

Nel 2025 il Governo ha esercitato i poteri speciali in 46 occasioni, delle quali solo 2 procedimenti si sono conclusi con l'opposizione all'operazione notificata. Nei restanti casi, 29 notifiche sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali con condizioni o prescrizioni, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Inoltre, 21 piani annuali 5G o relativi aggiornamenti sono stati approvati, di cui 15 con l'apposizione di specifiche prescrizioni[18].

In particolare, 404 notifiche si sono concluse con delibere di non esercizio dei poteri speciali, assunte direttamente dal Gruppo di coordinamento e senza delibera del Consiglio dei ministri (di cui 2 con raccomandazioni)[19]. Tra queste, 78 hanno riguardato operazioni attuate

[18] Sulla base delle risultanze emerse nell'ambito del Gruppo di coordinamento, il Ministero responsabile trasmette alla Presidenza del Consiglio e alle altre amministrazioni la motivazione della delibera di esercizio dei poteri speciali, successivamente sottoposta alle valutazioni del Consiglio dei ministri, per l'eventuale adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133.

[19] In presenza di unanimità tra i componenti del Gruppo di coordinamento e in assenza di obiezioni dalle parti del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133.

all'interno del medesimo gruppo societario.

Infine, 443 notifiche, in ampia parte relative ad ambiti potenzialmente connessi all'articolo 2, si sono concluse con una decisione di non applicabilità della normativa. Conseguentemente, quelle rientranti nell'ambito di applicazione sono pari al 51 per cento del totale[20]. Occorre osservare come la percentuale di applicabilità della normativa assuma un rilievo significativamente maggiore nell'ambito dell'articolo 1, in cui le notifiche rientranti nel perimetro *golden power*, pari a 127, rappresentano circa l'83 per cento delle 154 pervenute in totale.

La *Tavola 2* riporta il dettaglio delle decisioni relative alle operazioni oggetto di notifica nel corso dell'anno 2025.

Tavola 2: Notifiche - esiti

	Art.1	Art. 1-*bis*	Art. 2	**Totale**
d.P.C.M. esercizio poteri speciali – opposizione/veto	1	-	1	**2**
d.P.C.M. esercizio poteri speciali con prescrizioni/condizioni	14	-	15	**29**
delibera non esercizio	92	-	232	**324**
delibera non esercizio con raccomandazioni	1	-	1	**2**
procedura semplificata per le operazioni infragruppo	19	-	59	**78**
d.P.C.M. approvazione piano annuale 5G	-	6	-	**6**
d.P.C.M. approvazione piano annuale 5G con prescrizioni	-	15	-	**15**
operazione esclusa dal d.l. 21/2012	25	5	413	**443**
nota per rinotifica	1	0	1	**2**
notifica revocata dalla società	1	0	1	**2**
Totale	154	26	723	**903**

Note: la tavola fa riferimento al totale delle notifiche pervenute nel corso del 2025 e ai relativi esiti. Il dato relativo ai d.P.C.M. di approvazione del piano annuale 5G con prescrizioni\condizioni include anche i d.P.C.M. relativi agli aggiornamenti dei piani.

I dati, disaggregati sulla base della decisione adottata, possono essere sintetizzati come segue:

- per 2 notifiche, di cui 1 effettuata ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 e

[20] Il totale è di 456 operazioni. Dal calcolo sono escluse le notifiche revocate e quelle per cui è richiesta la rinotifica. Tale rilevazione è in linea con il dato del 2024 (53 per cento) e superiore rispetto alla rilevazione del biennio 2022-2023 (rispettivamente 46 e 45 per cento).

1 ai sensi dell'articolo 2, è stato esercitato il potere di opposizione all'acquisto;

- per 29 notifiche sono state imposte specifiche prescrizioni o condizioni, di cui 14 ai sensi dell'articolo 1 e 15 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

- per 324 notifiche è stato deliberato il non esercizio dei poteri speciali, di cui 92 ai sensi dell'articolo 1 e 232 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;
- per 2 notifiche è stato deliberato il non esercizio dei poteri speciali, con raccomandazioni all'impresa notificante o alle società coinvolte nell'operazione;
- 78 notifiche si sono concluse con il non esercizio con la procedura semplificata prevista per le operazioni realizzate all'interno di un medesimo gruppo, di cui 19 ai sensi dell'articolo 1 e 59 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

- 6 notifiche, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, si sono concluse con l'approvazione del piano annuale 5G, di cui 3 con raccomandazioni;
- 15 notifiche, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, si sono concluse con l'approvazione del piano annuale 5G o dei relativi aggiornamenti con l'apposizione di specifiche prescrizioni;

- 443 notifiche sono state ritenute escluse dall'ambito di applicazione del decreto-legge n. 21 del 2012;

- per 2 notifiche, incomplete o irregolari, è stata richiesta la rinotifica;
- 2 notifiche sono state revocate dalla società notificante.

2.3.3. I settori strategici

Con riferimento alle notifiche pervenute nell'anno 2025 e considerate rientranti nell'ambito applicativo, la *Figura 5* illustra il rilievo di ciascun settore strategico.

Figura 5: Notifiche - settori strategici

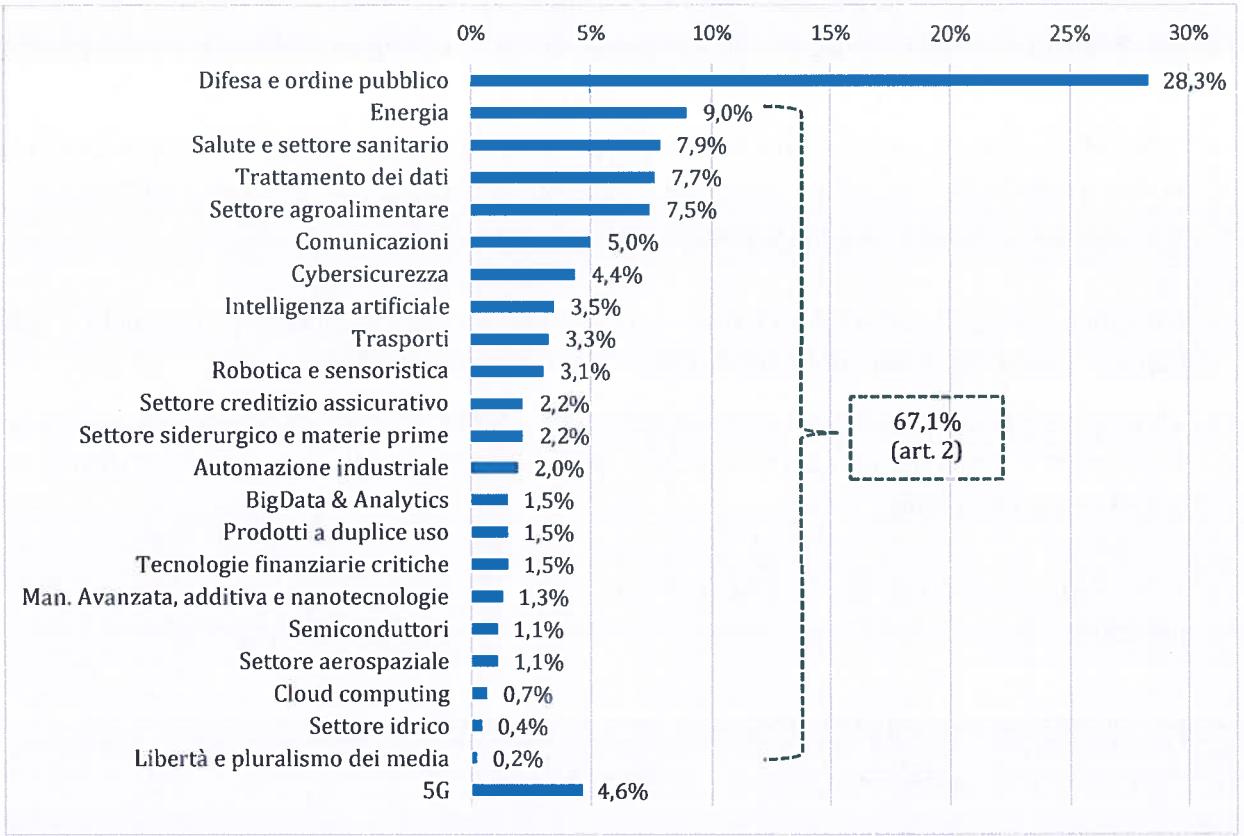

Note: le percentuali sono calcolate dividendo il numero di operazioni che hanno coinvolto attivi strategici in ciascun settore, rispetto al totale di quelle che hanno coinvolto attivi strategici. Le operazioni notificate ai sensi di più articoli sono qualificate sulla base del settore prevalente.

La figura evidenzia come gli ambiti riferibili all'articolo 2 rappresentino, nel 2025, circa due terzi del totale degli attivi strategici (67 per cento). Al contempo, quelli riconducibili ad ambiti di ordine pubblico (articolo 1) rilevano per circa il 28 per cento. La difesa, comparto di per sé più rappresentativo, continua a registrare un incremento rispetto al precedente biennio 2023-2024, quando rilevava rispettivamente per il 20 e il 17 per cento. Da ultimo, le operazioni considerate strategiche con riguardo agli ambiti di comunicazione 5G rappresentano poco meno del 5 per cento.

Per quanto riguarda l'articolo 2, emerge la stabile rilevanza delle notifiche rientranti nel perimetro applicativo con riguardo al settore dell'energia, che rappresenta il 9 per cento del totale, sostanzialmente in linea con il 10,5 per cento dell'anno precedente. Successivamente rileva il settore della salute, pari al 7,9 per cento del totale e quello del trattamento dei dati che si attesta al 7,7 per cento. Occorre evidenziare il crescente rilievo degli approvvigionamenti dei fattori produttivi critici lungo la filiera agroalimentare che nel 2025 sono passati dal 2,5 per cento al 7,7 per cento di tutti gli *asset* strategici. D'altra parte, gli attivi strategici nel settore delle comunicazioni segnano una contrazione, rilevando per il 5 per cento delle notifiche, a fronte dell'10 per cento del biennio 2023-2024.

Nel 2025, infine, le operazioni che hanno coinvolto attivi strategici nei settori legati alle nuove tecnologie[21] si attestano stabilmente poco oltre il 15 per cento del totale. La rilevazione è sostenuta in particolare del settore delle tecnologie configurabili da remoto (cd. *cloud computing*) e dell'intelligenza artificiale.

2.3.4. Le misure di mitigazione del rischio

Con riguardo alle notifiche implicanti rischi per la sicurezza adeguatamente mitigabili, i poteri speciali sono esercitati dal Governo con l'adozione di specifiche condizioni o prescrizioni.

In merito, in particolare, agli attivi strategici ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, tali misure possono essere volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la continuità delle forniture o il prosieguo di attività strategiche. Parimenti, le condizioni adottate nei confronti delle imprese possono essere volte a tutelare la protezione di informazioni sensibili e di tecnologie rilevanti. Possono, altresì, essere oggetto di protezione determinati diritti di proprietà intellettuale, così come le attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa.

Per tali finalità, può essere richiesto alle parti di intraprendere specifiche azioni, adeguatamente verificabili dalle Amministrazioni competenti per il monitoraggio. Sono di regola richieste relazioni di ottemperanza, su base periodica o al ricorrere di specifiche condizioni. Le misure adottate possono, inoltre, riguardare la struttura di *governance* o profili organizzativi dell'impresa strategica.

Le prescrizioni si fondano, frequentemente, su impegni assunti dalle parti nel corso del procedimento.

Per ciascuna tipologia di prescrizioni e condizioni, la *Figura 6* riporta, nell'anno in esame, il rilievo sul totale delle misure complessivamente adottate.

---

[21] Cfr. l'art. 9 del d.P.C.M. n. 179 del 18 dicembre 2020.

Figura 6: Misure di mitigazione del rischio

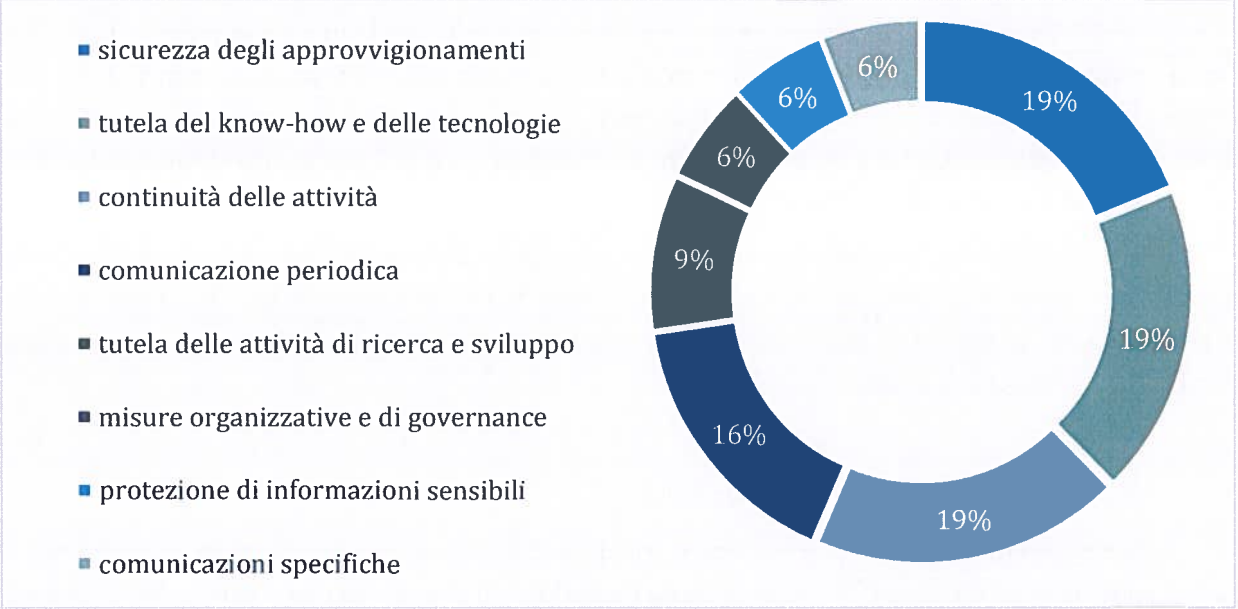

Nota: le percentuali sono calcolate dividendo il numero di prescrizioni e condizioni riferibili a ciascuna tipologia, rispetto al totale delle misure di mitigazione adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 21 del 2012. In alcuni procedimenti possono essere contestualmente adottate differenti tipologie di misure.

Come evidenziato dalla figura, le tipologie di prescrizioni e condizioni più di frequente adottate, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, riguardano la sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture lungo catene del valore strategiche, la tutela di *know-how* e tecnologie rilevanti, così come la continuità delle attività strategica (ciascuna tipologia è pari al 19 per cento del totale delle misure adottate).

Il 16 per cento delle misure riguardano, poi, attività di comunicazione periodica, spesso svolta su base annuale o semestrale, anche al fine di informare le Amministrazioni competenti per il monitoraggio degli sviluppi di un investimento in un'attività considerata strategica per la sicurezza nazionale.

Il 9 per cento delle prescrizioni e delle condizioni adottate riguardano la tutela delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa oggetto dell'operazione, al fine di tutelare l'evoluzione di attività con rilievo strategico, anche in chiave prospettica.

Da ultimo, rilevano tipologie di prescrizioni e condizioni volte a tutelare informazioni sensibili presenti nel patrimonio di conoscenza dell'impresa, così come misure di mitigazione

del rischio che intervengono su profili organizzativi e di *governance* societaria o che riguardano richieste di comunicazione, al verificarsi di specifiche condizioni (ciascuna delle tre tipologie tipologia rileva per il 6 per cento del totale).

2.4. Le prenotifiche

Le prenotifiche pervenute nell'anno 2025 sono pari a 178. La *Figura 7* illustra le tipologie di operazioni prenotificate nel periodo di riferimento.

Figura 7: Prenotifiche - tipologia di operazione

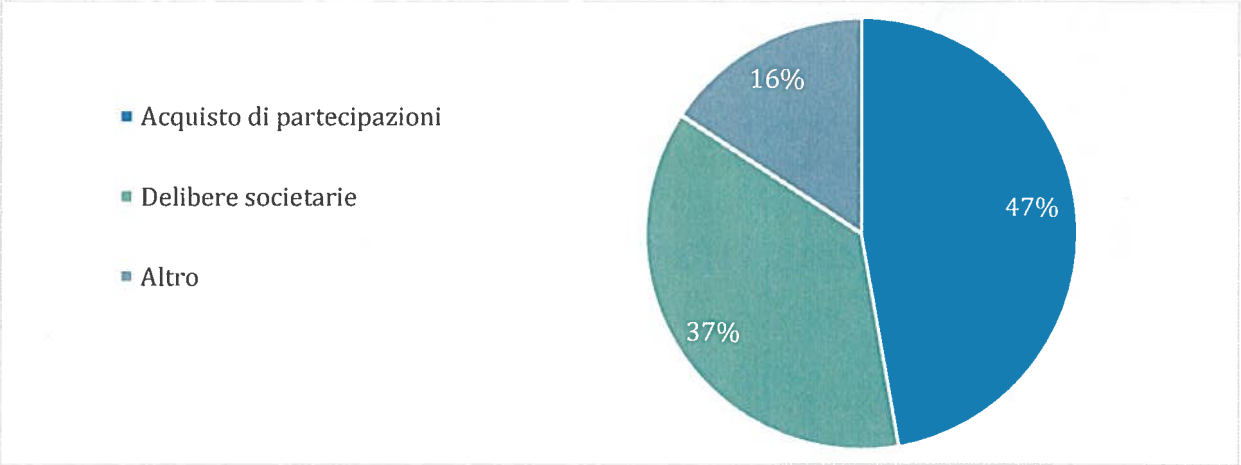

Nota: le operazioni sono qualificate sulla base del settore prevalente. La categoria 'Altro' ricomprende inter alia: cessione o utilizzo di diritti reali, costituzione di garanzie e investimenti c.d. greenfield.

Dall'analisi delle tipologie emerge la sostanziale prevalenza delle operazioni riguardanti l'acquisto di partecipazioni societarie, pari al 47 per cento delle prenotifiche, inferiore alla corrispondente rilevazione per le notifiche, che è pari al 57 per cento. Al contempo, le delibere societarie presentate in sede di prenotifica sono pari al 37 per cento del totale, percentuale in crescita rispetto alla corrispondente rilevazione registrata per lo scorso anno e pari al 25 per cento.

2.4.1. Le amministrazioni competenti e i settori di riferimento

La *Figura 8* presenta una suddivisione delle prenotifiche sulla base dell'amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta, evidenziandone gli esiti procedimentali.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) e il Ministero dell'economia e delle

finanze (MEF) hanno complessivamente curato l'istruttoria di oltre la metà delle prenotifiche pervenute, pari rispettivamente a 62 e 50. Il Ministero della salute, il Ministero della difesa e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) hanno, invece, curato le attività istruttorie, rispettivamente, di 25, 22 e 9 prenotifiche.

Figura 8: Prenotifiche - amministrazioni

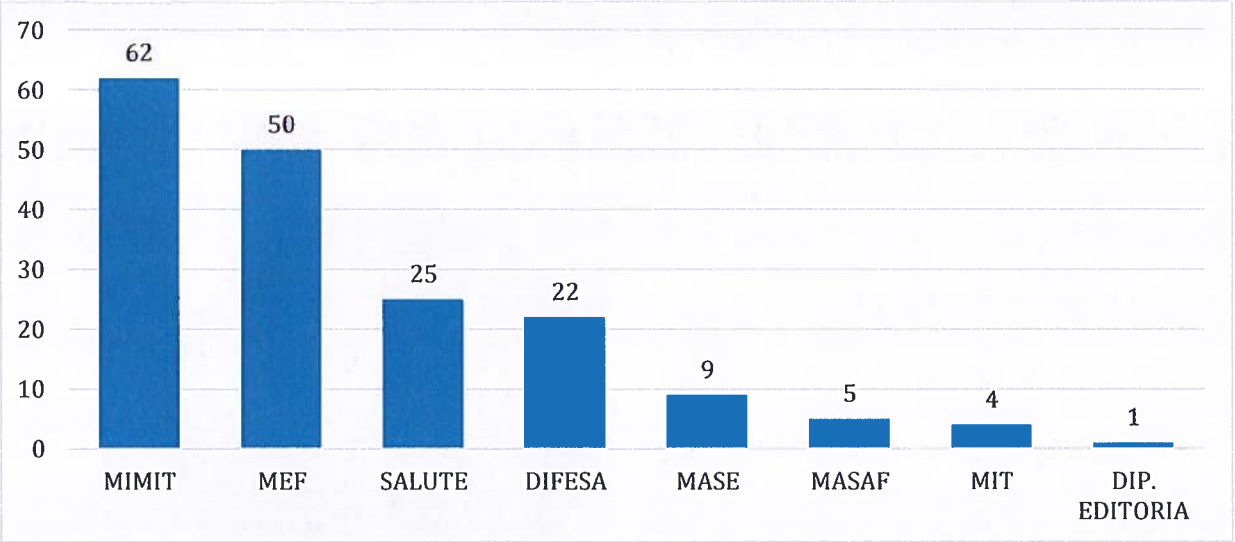

Nota: in caso di pluralità di amministrazioni competenti per ciascuna operazione, la figura riporta l'amministrazione individuata in ragione della competenza prevalente, ferma restando la possibilità che più amministrazioni svolgano attività istruttorie sulla stessa operazione.

2.4.2. Gli esiti

Con riferimento agli esiti delle prenotifiche, la *Figura 9* fornisce evidenza delle relative risultanze procedimentali. In particolare, 96 prenotifiche, pari al 55 per cento del totale, si sono concluse con l'inapplicabilità della normativa, non risultando conseguentemente dovuta la formale notifica. Il restante 45 per cento di prenotifiche fa riferimento a casi in cui è stata ravvisata la presenza di attivi suscettibili di interesse strategico[22]. Tra queste, le richieste di notifica hanno riguardato 26 casi, pari a circa il 14 per cento del totale delle prenotifiche. Infine, nei restanti 54 casi, pari al 31 per cento delle prenotifiche, essendo manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali, il procedimento si è concluso con

[22] In questi casi, il procedimento può concludersi con un provvedimento di non esercizio, nei casi di manifesta insussistenza dei requisiti, o con la richiesta di notifica da parte del Gruppo di coordinamento.

una delibera di non esercizio in sede di prenotifica[23].

Figura 9: Prenotifiche - esiti

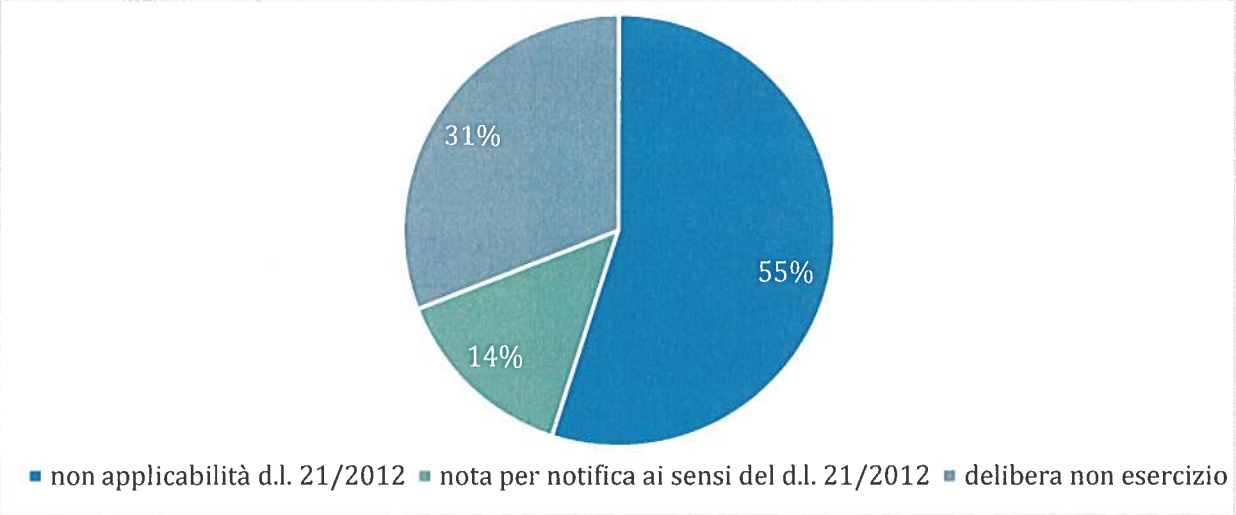

Nota: per il calcolo delle percentuali sono state escluse 2 prenotifiche revocate dai notificanti.

Dalle rilevazioni sopra riportate emerge che, per circa l'86 per cento del totale delle prenotifiche[24], il Gruppo di coordinamento ha direttamente definito il procedimento senza richiedere la formale notifica dell'operazione, confermando l'efficacia di semplificazione dello strumento.

[23] Inoltre, 2 prenotifiche sono stata volontariamente revocate dai notificanti.

[24] Il calcolo è effettuato sommando la percentuale dei casi di operazioni non rientranti nell'ambito applicativo, pari al 55 per cento, e la percentuale dei casi per cui il procedimento si è concluso con delibera di non esercizio dei poteri speciali, pari al 31 per cento.

3

LA COOPERAZIONE EUROPEA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/452

3.1. Introduzione

Anche le attività amministrative svolte in ambito europeo hanno registrato un netto incremento nell'anno 2025. Parallelamente, nel diritto europeo trovano crescente valorizzazione le esigenze di sicurezza in relazione agli investimenti esteri.

Più in particolare, il numero degli investimenti notificati complessivamente dagli Stati membri ha raggiunto il numero più elevato dall'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/452 (di seguito, Regolamento). Nell'anno in considerazione, infatti, sono state complessivamente trasmesse, per finalità di cooperazione, 668 operazioni di investimento estero diretto, con un incremento del 40 per cento rispetto alle 477 del 2024.

Dall'avvio dell'applicazione del meccanismo di cooperazione europea nell'ottobre del 2020, sono state sottoposte all'esame delle autorità di *screening* nazionali, per il tramite dei punti di contatto, oltre 2.500 operazioni effettuate da investitori esteri negli Stati membri dell'Unione. In tale ambito, l'Italia si conferma uno degli attori più attivi nella cooperazione, avendo notificato, tra il 2020 e il 2025, oltre 400 operazioni di investimento dall'estero.

Con riguardo agli investimenti comunicati da parte degli altri Stati membri notificanti, nel 2025 sono pervenute 583 notifiche da parte di 21 punti di contatto nazionali, con un aumento di oltre 170 operazioni rispetto al 2024. In relazione agli investimenti sul proprio territorio, l'Italia ha trasmesso in Europa, nell'anno in considerazione, 87 investimenti esteri diretti.

Più ampiamente, dal quadro ordinamentale europeo, in corso di evoluzione, emergono sviluppi e nuove aree di operatività. In primo luogo, nel 2025 sono proseguite le attività connesse alla revisione del Regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti, in relazione alle quali la Presidenza del Consiglio ha svolto funzioni di analisi tecnica e di coordinamento delle amministrazioni interessate. In secondo luogo, per quanto riguarda le iniziative non legislative, la raccomandazione della Commissione europea sul riesame degli investimenti in uscita (cd. *outbound*) ha comportato l'istituzione del punto di contatto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'avvio delle attività di riesame.

Le menzionate iniziative europee sono collocate nell'ambito della legislazione di rilievo per la sicurezza economica, la cui comunicazione è stata aggiornata nell'anno in esame e seguita da alcune ulteriori proposte legislative, tra cui quella relativa al cd. *Industrial Accelerator Act* che prevede un ulteriore meccanismo di approvazione degli investimenti diretti esteri.

Di seguito, il paragrafo 3.2 riporta le principali evidenze relative alle operazioni

complessivamente trasmesse dagli Stati membri al meccanismo di cooperazione. Il paragrafo 3.3 presenta, con maggiore dettaglio, le statistiche relative agli investimenti esteri diretti notificati dagli altri Stati membri, mentre il paragrafo 3.4 quelli notificati dall'Italia. Infine, i paragrafi 3.5, 3.6 e 3.7 sintetizzano gli sviluppi riguardanti il già menzionato quadro europeo di riferimento.

3.2. Le notifiche degli Stati membri al meccanismo di cooperazione

Nell'anno 2025 sono state trasmesse da tutti gli Stati membri notificanti, compresa l'Italia, 668 operazioni di investimento estero diretto, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento. Le attività europee hanno registrato, nell'anno in esame, un incremento sostanziale nei flussi di operazioni trasmesse rispetto al 2024, quando erano state complessivamente comunicate 477 notifiche.

La *Figura 10* presenta la dinamica delle operazioni notificate fin dall'anno 2021, primo anno di piena applicazione del meccanismo, ai sensi del Regolamento[25], fino al 31 dicembre 2025.

Figura 10: Meccanismo di cooperazione - tendenza

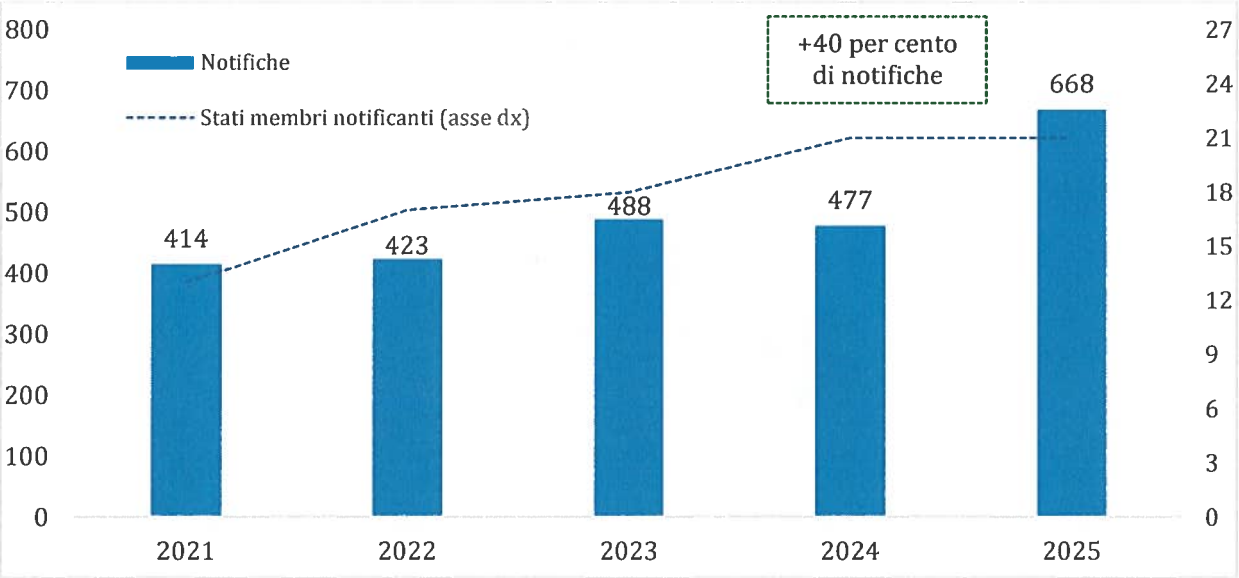

Nota: le rilevazioni si riferiscono al numero di operazioni complessivamente trasmesse nel corso di ciascun anno e al numero di Stati membri notificanti.

[25] Ai sensi dell'art. 17, il Regolamento si applica dall'11 ottobre 2020.

Dalla figura emerge una progressiva espansione delle attività di cooperazione europea, sia con riguardo al numero di notifiche effettuate, sia con riferimento al numero di Stati membri notificanti. Infatti, se nel biennio 2021-2022 il numero complessivo di notifiche trasmesse al meccanismo si attestava poco sopra le 400 (rispettivamente 414 e 423), nel successivo biennio il dato registrava un incremento nei volumi, giungendo a 488 nel 2023 e 477 nel 2024. Da ultimo, nell'anno 2025 il numero di notifiche ha raggiunto il livello di 668, marcando la più netta accelerazione della serie (pari al 40 per cento). Al contempo, dalla figura emerge un incremento nel numero di Stati notificanti, passati da 13 nel 2021 a 21 nel 2025, anche in ragione dell'adozione di nuovi meccanismi di *screening* e dell'ampliamento di quelli in vigore.

Occorre rilevare che, pur considerando l'aumento nel numero degli Stati notificanti, la quota delle notifiche effettuate dagli Stati membri più attivi, tra cui l'Italia, resta ampiamente maggioritaria, a conferma della centralità di tali autorità di *screening* nell'ambito del meccanismo.

La *Figura 11* rappresenta gli Stati membri che, nel 2025, hanno contribuito al meccanismo di cooperazione europea.

Figura 11: Meccanismo di cooperazione - Stati membri

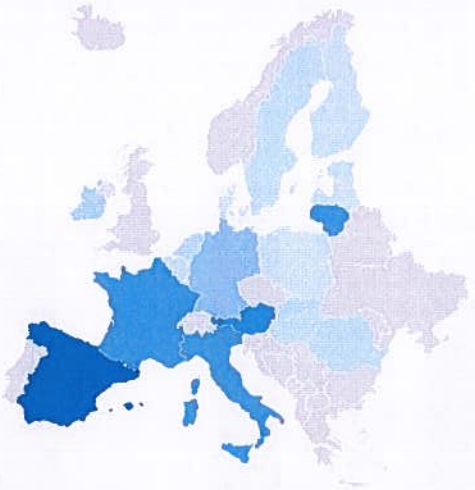

Fonte: notifiche trasmesse dagli Stati membri. Nota: In colore azzurro gli Stati membri che hanno contribuito al meccanismo di cooperazione nel corso del 2025. A una maggiore densità di colore corrisponde un numero più elevato di notifiche trasmesse.

Come emerge dall'analisi grafica, nell'anno in esame, ad aver effettuato oltre l'80 per cento del totale delle notifiche sono state l'Austria, la Francia, la Germania, l'Italia, la Lituania e

la Spagna[26]. Hanno, inoltre, contribuito al meccanismo di cooperazione il Belgio, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, l'Irlanda, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Romania, la Slovacchia, la Svezia e l'Ungheria.

3.3. Gli investimenti esteri diretti notificati dall'Italia

In relazione ai procedimenti notificati dalle imprese nell'anno 2025, l'Italia ha trasmesso al meccanismo di cooperazione 87 notifiche riguardanti investimenti esteri diretti [27]. Per 24 notifiche la Commissione europea e gli Stati membri hanno manifestato l'intenzione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del Regolamento, di emettere parere ovvero formulare osservazioni. In 20 casi, tale manifestazione di interesse è stata accompagnata dalla richiesta di informazioni supplementari.

La *Figura 12* riporta, per ciascun settore, le notifiche italiane su cui sono pervenute manifestazioni di interesse, ai sensi dell'articolo 6, all'interno del meccanismo di cooperazione europea.

Figura 12: Meccanismo di cooperazione - settori di interesse

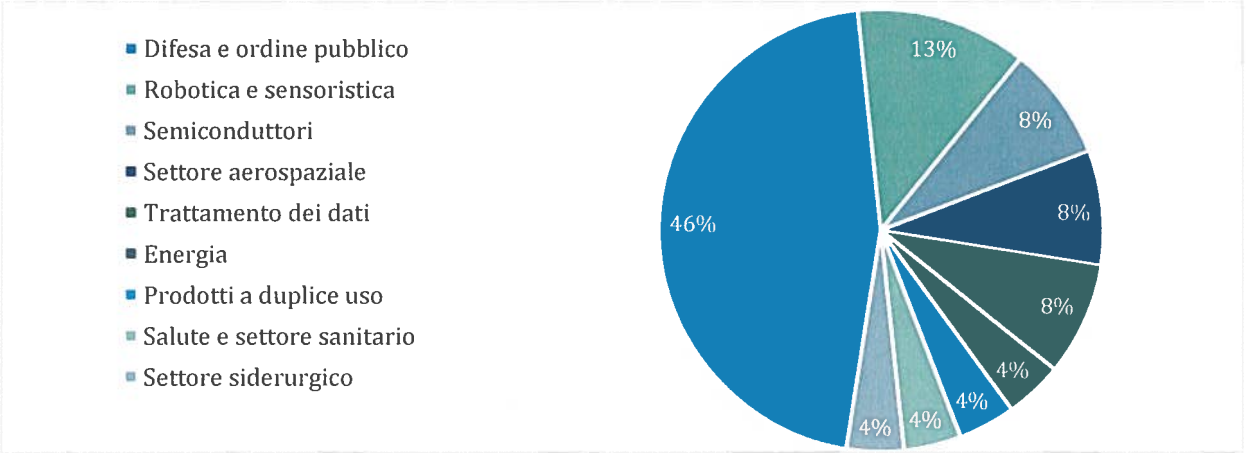

Note: le operazioni con rilievo in più ambiti sono qualificate sulla base del settore prevalente.

La figura mostra che le manifestazioni di interesse pervenute all'interno del meccanismo

[26] Nel 2024 quattro Stati membri (Spagna, Austria, Italia, Francia) avevano effettuato il 76 per cento di tali notifiche e sette Stati membri (Spagna, Austria, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Lituania) ne avevano effettuato l'84 per cento. Si veda: Commissione europea (2025), *Quinta relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio*, pag. 16.

[27] Tra questi, 6 notifiche sono state trasmesse nel corso del 2026. In particolare, le notifiche pervenute rispettivamente il 17 dicembre, il 19 dicembre, il 19 dicembre, il 23 dicembre, il 23 dicembre e il 29 dicembre sono state trasmesse, rispettivamente, in data 12, 14, 21 e 22 gennaio 2026.

di cooperazione hanno riguardato, per la metà, attivi nel settore della difesa (46 per cento) e del duplice uso (4 per cento), a conferma di una attenzione condivisa, tra Stati membri e Commissione europea, per tali ambiti. In secondo luogo, le notifiche italiane su cui sono pervenute manifestazioni di interesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, hanno riguardato ambiti connessi alle tecnologie critiche, tra cui la robotica, la sensoristica e i semiconduttori, che hanno rilevato per il 21 per cento. Ancora, hanno avuto rilievo attivi connessi al settore dell'aerospazio (8 per cento), dell'energia (4 per cento), della salute (4 per cento) e al settore siderurgico (4 per cento).

All'esito, sono state formulate osservazioni da altri Stati membri con riguardo a 4 procedimenti. Per 1 di questi, sono pervenuti contributi da più Stati membri. La Commissione, in linea con il precedente biennio, non ha emesso parere con riguardo agli investimenti notificati dall'Italia.

Alcune operazioni oggetto di invio al meccanismo di cooperazione da parte dell'Italia sono state notificate anche da parte di altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento.

3.4. Gli investimenti esteri diretti notificati all'Italia dagli altri Stati membri

Nel 2025, sono pervenute 583 notifiche di investimento estero diretto oggetto di controllo in corso da parte di altri Stati membri. La rilevazione registra un incremento di oltre il 40 per cento rispetto a quelle degli anni 2024 e del 2023, rispettivamente pari a 411 e 409, e continua a far registrare un aumento di oltre il 70 per cento rispetto al numero di operazioni notificate dagli altri Stati membri nel 2022, anno in cui ne erano pervenute 342.

La *Figura 13* riporta i principali settori presi in considerazione dagli Stati notificanti, con riguardo alle operazioni di investimento notificate nell'anno di riferimento.

In primo luogo, le notifiche con rilevo per le tecnologie critiche hanno costituito il 18 per cento del totale. Tra queste, sono pervenute operazioni di investimento con rilevanza per l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza e le biotecnologie, oltre che per ambiti più ampiamente riconducibili alla tecnologia dell'informazione (ICT).

In termini settoriali, il settore finanziario ha costituito l'ambito con principale rilievo, raggiungendo il 15 per cento delle operazioni di investimento pervenute. Ambiti come la salute e la sicurezza alimentare hanno pesato per circa il 13 per cento del totale, al pari degli attivi nel settore della difesa e dell'aerospazio. Ancora, le notifiche riconducibili primariamente al settore dei trasporti e delle comunicazioni, così come ad ambiti energetici ed idrici, hanno pesato per il 10 per cento delle operazioni europee pervenute. Infine, i prodotti a duplice uso e le materie prime hanno costituito l'8 per cento del totale.

Occorre, inoltre, porre in risalto il numero di notifiche con implicazioni, anche potenziali, per le informazioni sensibili coinvolte, compresi i dati personali. Tale tipologia di operazioni ha costituito, nel 2025, oltre il 10 per cento del totale delle notifiche di investimenti esteri diretti notificati dagli altri Stati membri.

Figura 13: Notifiche di altri Stati membri – settori

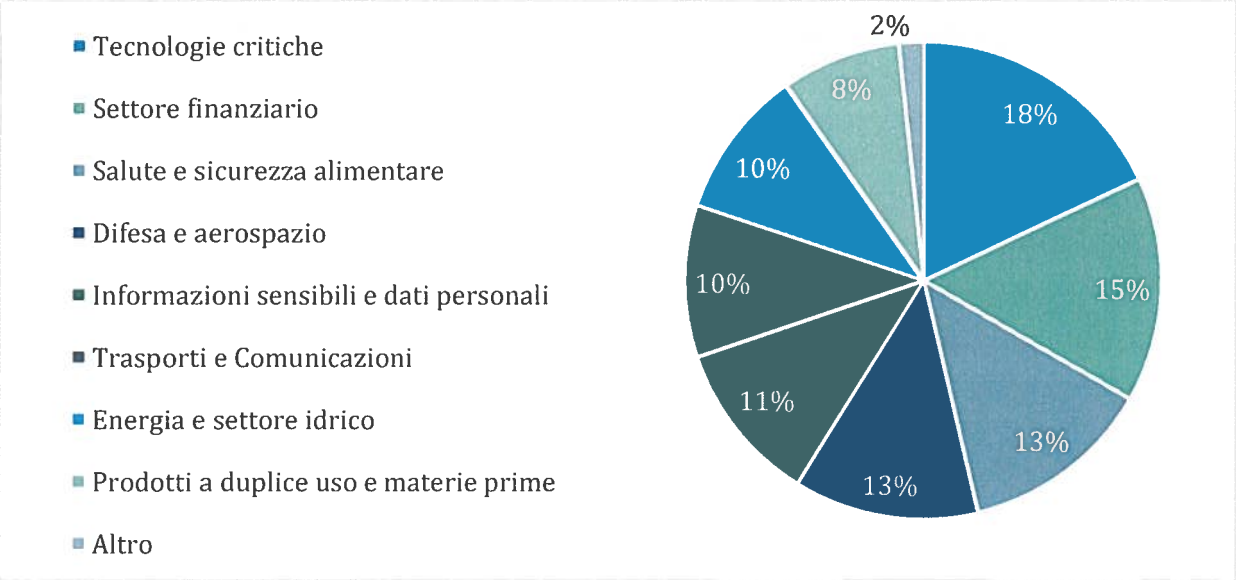

Note: le operazioni con rilievo in più ambiti sono qualificate sulla base del settore prevalente.

Tutte le notifiche pervenute dagli altri Stati membri sugli investimenti esteri diretti nel loro territorio sono trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Gruppo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del d.P.C.M. 1° agosto 2022 n. 133, per le conseguenti attività istruttorie. Nell'ambito di tale attività, in 48 casi l'Italia ha manifestato l'intenzione di formulare osservazioni[28], in aumento rispetto agli 11 casi in cui l'Italia era intervenuta nel 2024.

Nel corso del 2025, in 4 casi l'Italia ha formulato osservazioni allo Stato membro notificante, informandone la Commissione europea, con riguardo a tecnologie e infrastrutture critiche[29].

[28] Anche avvalendosi della facoltà di richiedere informazioni supplementari i sensi dell'art. 6 del Regolamento.
[29] Tra questi, con riguardo a un procedimento notificato da uno Stato membro nel corso del 2024, le relative osservazioni sono state trasmesse il 10 febbraio 2025.

3.5. La revisione del Regolamento (UE) 2019/452

Il 24 gennaio 2024, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di nuovo Regolamento relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, abrogativo di quello in vigore[30].

La proposta della Commissione prevedeva, in primo luogo, l'obbligo in capo agli Stati membri di dotarsi di un meccanismo di *screening* degli investimenti esteri in un ambito settoriale comune, estensibile da parte di ciascun Legislatore. In secondo luogo, anche sulla base delle evidenze emerse nel periodo di applicazione, la proposta suggeriva di superare la nozione di investimento estero diretto, includendo le operazioni effettuate da investitori esteri anche attraverso controllate europee. La proposta prevedeva, ancora, una pluralità di misure di armonizzazione procedimentale suscettibili, tra l'altro, di modificare fasi, tempistiche e modalità della cooperazione tra gli Stati e la Commissione.

L'8 maggio 2025 il testo è stato adottato con emendamenti dal Parlamento europeo, in seduta plenaria. L'11 giugno 2025 i rappresentanti degli Stati membri presso il COREPER hanno approvato il mandato negoziale del Consiglio[31]. In tale sede, sono stati formulati alcuni emendamenti al testo e il Consiglio ha sostenuto la proposta della Commissione di dotare tutti gli Stati membri di un meccanismo di controllo e di includere gli investimenti effettuati da imprese europee a controllo estero.

Successivamente hanno preso avvio le attività di negoziazione nell'ambito dei cd. trilughi legislativi. In tale ambito, l'11 dicembre 2025, la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul testo[32].

L'accordo conferma l'introduzione di meccanismi di controllo in tutti gli Stati membri con misure di armonizzazione procedimentale e un ambito di applicazione minimo comune[33].

---

[30] Si veda: Commissione europea (2024), *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio.* La Commissione europea ha pubblicato la proposta nel contesto delle cinque nuove iniziative per la sicurezza economica. Si veda: Commissione europea (2024a), *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Impulso alla sicurezza economica dell'Europa: introduzione a cinque nuove iniziative.*

[31] Si veda: https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2025/06/11/trade-coreper-endorses-the-council-s-negotiating-position-on-fdi-screening-revision/

[32] Si veda: https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2025/12/11/foreign-direct-investment-council-and-parliament-reached-political-agreement-to-improve-fdi-screening/

[33] L'ambito di applicazione minimo previsto dall'accordo ricomprende: prodotti a duplice uso e attrezzature militari; tecnologie ipercritiche, come l'intelligenza artificiale (in linea con le definizioni del regolamento UE sull'IA e con particolare attenzione per l'IA per finalità generali con rilevanza per lo spazio o la difesa), le tecnologie quantistiche e i semiconduttori; materie prime critiche; soggetti critici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle infrastrutture digitali, sulla base di una valutazione dei rischi condotta dallo Stato membro in cui è stabilito l'obiettivo dell'UE; infrastrutture elettorali (ad esempio banche dati degli elettori, sistemi di voto, sistemi di gestione elettorale); un elenco limitato di soggetti del sistema finanziario, ristretto in modo da includere solo le controparti centrali, i depositari centrali di titoli, i gestori dei mercati regolamentati, gli

Le decisioni di controllo rimangono di esclusiva competenza dello Stato membro in cui viene effettuato l'investimento e, al contempo, il testo prevede un'attività di coordinamento tra gli Stati e la Commissione europea.

Il 19 maggio 2026, il Parlamento europeo ha approvato il testo di nuovo Regolamento, così come emendato dai co-legislatori europei. Allo stesso modo, l'8 giugno 2026, è pervenuta l'approvazione definitiva da parte del Consiglio[34]. A seguito della formale adozione e della conseguente entrata in vigore, decorre il periodo di diciotto mesi per l'applicazione.

3.6. La comunicazione della Commissione europea sulla sicurezza economica

Il 3 dicembre 2025, la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato una comunicazione congiunta sul rafforzamento della sicurezza economica[35].

Il documento si basa sulla strategia per la sicurezza economica del 2023[36] che individuava categorie generali di rischio[37]. Al fine di farvi fronte, il documento faceva riferimento ad alcuni strumenti, tra cui: i) il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti; ii) gli strumenti per contrastare ingerenze in ambito di ricerca e innovazione; iii) la direttiva per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; iv) i controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso; v) i partenariati in materia di sicurezza; vi) il controllo degli investimenti in uscita (c.d. *outbound*).

La comunicazione del 2025, aggiornando l'approccio sul tema, individua sei aree ad alto rischio. Queste riguardano: i) la riduzione delle dipendenze strategiche per beni e servizi; ii) l'attrazione di investimenti sicuri nell'Unione; iii) il sostegno a un'industria della difesa europea dinamica; iv) la garanzia della *leadership* dell'Unione nelle tecnologie critiche; v) la protezione di informazioni e dei dati sensibili; vi) la protezione delle infrastrutture critiche europee[38].

---

operatori di sistemi di pagamento (banche centrali escluse) e gli enti a rilevanza sistemica. Si veda: https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2025/12/11/foreign-direct-investment-council-and-parliament-reached-political-agreement-to-improve-fdi-screening/

[34] Si veda: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/06/08/foreign-investment-screening-council-signs-off-on-updated-framework/

[35] Si veda: Commissione europea e alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (2025a), *Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, 'Strenghtening EU economic security'*.

[36] Si veda: Commissione europea e alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (2023), *Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "strategia europea per la sicurezza economica"*.

[37] La Commissione e l'alto rappresentante avevano individuato le seguenti categorie generali di rischi per la sicurezza economica: i) la resilienza delle catene di approvvigionamento; ii) la sicurezza fisica e informatica delle infrastrutture critiche; iii) la sicurezza tecnologica e la fuga di tecnologie; iv) la strumentalizzazione delle dipendenze economiche. Si veda: Commissione europea (2023), pag. 4.

[38] Si veda: Commissione europea (2025a), pag. 5.

Con riguardo agli investimenti esteri, la Commissione rileva come questi rafforzino la resilienza e la competitività dell'UE, sviluppando capacità industriali, sostenendo l'innovazione e il trasferimento tecnologico[39]. Al contempo, secondo la Commissione, alcune forme di investimenti esteri possono comportare dei rischi, tra cui quelli per la sicurezza e l'ordine pubblico[40] e per la resilienza economica[41], oltre a sfide legate alla competitività[42].

L'obiettivo della Commissione, pertanto, è *"garantire che l'Unione rimanga aperta e attrattiva per gli investimenti esteri, bilanciando tale apertura, laddove necessario per la sicurezza economica dell'Unione, con la necessità di evitare e acuire le dipendenze o di crearne di nuove"* [43]. La Commissione ritiene, inoltre, cruciale preservare la capacità delle imprese europee di innovare, garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità dei servizi[44].

Per tali finalità, la Commissione intende adeguare gli strumenti già esistenti e, al contempo, svilupparne di nuovi, volti a colmare le attuali lacune in tema di sicurezza economica dell'Unione.

3.6.1. L'Industrial Accelerator Act

Nell'ambito degli strumenti di nuova adozione di rilevo per la sicurezza economica, il 4 marzo 2026, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento per l'accelerazione della capacità industriale europea in settori considerati strategici (cd. *Industrial Accelerator Act*)[45].

La bozza di Regolamento europeo si sostanzia in sei Capi che riguardano: I) le previsioni generali; II) le condizioni per la produzione industriale e la decarbonizzazione; III) il rafforzamento delle catene del valore industriali strategiche dell'Unione; IV) il contributo degli investimenti esteri; V) le aree di accelerazione della manifattura industriale; VI) le disposizioni finali.

Il Capo IV prevede l'introduzione di un meccanismo di approvazione degli investimenti esteri diretti. In proposito, l'articolo 17 individua i cd. settori strategici emergenti rilevanti per

---

[39] Si veda: Commissione europea (2025a), pag. 7.

[40] Tra cui l'accesso a dati sensibili, l'accesso a infrastrutture critiche, l'accesso a tecnologie a duplice uso e ad altre tecnologie critiche. Si veda: Commissione europea (2025a), pag. 7.

[41] Come una maggiore dipendenza legata alle catene di approvvigionamento critiche. Si veda: Commissione europea (2025a), pag. 7.

[42] Come la mancanza di trasferimento tecnologico. Si veda: Commissione europea (2025a), pag. 7.

[43] Si veda: Commissione europea (2025a), pag. 7.

[44] Si veda: Commissione europea (2025a), pag. 7.

[45] Si veda: Commissione europea (2026), *proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework of measures for the acceleration of industrial capacity and decarbonisation in strategic sectors and amending Regulations (EU) 2018/1724, (EU) 2024/1735 and (EU) 2024/3110.*

l'autorizzazione[46]. All'interno di tale ambito di applicazione è previsto un obbligo di notifica per gli investimenti esteri di dimensione superiore a 100 milioni di euro, compresi i *greenfield*, nel caso in cui l'investitore estero abbia la nazionalità di un Paese terzo con rilevante capacità manifatturiera.

Gli investitori esteri dovrebbero notificare le operazioni programmate alle autorità nazionali di controllo (cd. *investment authorities*), da individuarsi ai sensi dell'articolo 18. Tali autorità, con competenza sul rilascio dell'autorizzazione, potrebbero approvare gli investimenti esteri che soddisfino almeno quattro delle sei condizioni previste[47].

Ai sensi dell'articolo 20, la cd. *investment authority* nazionale dovrebbe trasmettere la notifica alla Commissione europea che potrebbe formulare un parere sull'operazione. Sulla base dell'articolo 21, par. 2, la valutazione della Commissione europea si fonderebbe: i) sul rilievo strategico dell'investimento per il mercato interno; ii) sull'impatto economico in più di uno Stato membro; iii) sulla possibilità che l'operazione influenzi la sicurezza degli approvvigionamenti in uno dei settori strategici emergenti o la sicurezza in più di uno Stato membro; iv) sull'impatto ambientale dell'investimento ed v) sul valore aggiunto dell'operazione.

All'esito del procedimento, l'*investment authority* nazionale dovrebbe adottare una decisione sull'approvazione dell'investimento diretto estero, anche con la possibile apposizione di condizioni.

Sulla base del considerando n. 32, le descritte previsioni sarebbero da adottarsi, "fermo restando" quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/452, in materia di controllo sugli investimenti diretti esteri. Inoltre, secondo il considerando n. 37, le cd. *investment authority* dovrebbero essere dotate di risorse adeguate, "*con il dovuto riguardo*" alle autorità nazionali che già svolgono le attività di screening, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452.

---

[46] Si tratta di batterie, veicoli elettrici, energia solare e materie prime critiche. L'articolo 24 autorizzerebbe, inoltre, la Commissione europea ad estendere l'ambito applicativo, tramite atti delegati, ai settori ritenuti critici per la sicurezza economica dell'Unione europea.

[47] Le autorità potrebbero approvare gli investimenti esteri che soddisfino almeno quattro delle seguenti sei condizioni: 1) l'investitore estero detenga al massimo il 49 per cento della proprietà o del controllo della società target europea; 2) l'investitore estero detenga al massimo il 49 per cento della proprietà o del controllo di una joint venture che coinvolga la società target europea; 3) l'impresa target europea conservi la proprietà intellettuale detenuta prima dell'investimento e la comproprietà del know-how sviluppato nel corso della collaborazione; 4) l'investitore estero si impegni a destinare annualmente almeno l'1 per cento del fatturato annuo della target europea in ricerca e sviluppo all'interno dell'Unione europea; 5) i lavoratori europei costituiscano almeno il 50 per cento dell'occupazione impiegata nell'investimento; 6) l'investitore estero elabori una strategia per rafforzare le catene del valore dell'Unione e per dare priorità all'approvvigionamento di materie prime europee per le attività svolte.

3.7. Le attività sulla comunicazione della Commissione sugli investimenti in uscita

Tra le iniziative non legislative presentate dalla Commissione europea e volte a rafforzare la sicurezza economica dell'Unione, il 15 gennaio 2025, la Commissione ha adottato la Raccomandazione (UE) 2025/63 sul riesame degli investimenti in uscita in settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'Unione.

In particolare, gli Stati membri dovrebbero riesaminare gli investimenti in uscita in settori tecnologici considerati rilevanti, relativi ai semiconduttori, all'intelligenza artificiale e alle tecnologie quantistiche. In tali ambiti, la Commissione esorta gli Stati membri a raccogliere e condividere informazioni e a valutare i rischi secondo una metodologia comune.

In linea con la Raccomandazione, entro il 15 marzo 2025 sono stati individuati i punti di contatto nazionali responsabili delle comunicazioni e per l'Italia, il punto di contatto unico è stato individuato nel Dipartimento per il coordinamento amministrativo, anche in ragione dei profili di complementarità con la disciplina *golden power*.

Inoltre, entro il 15 luglio 2025, gli Stati membri hanno trasmesso un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori. Infine, gli Stati membri, entro il 30 giugno 2026, trasmetteranno una relazione sull'attuazione della raccomandazione riguardante anche l'esito dell'attività di riesame delle operazioni sottoposte a riesame e della valutazione dei rischi.

4

LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI

4.1. Introduzione

Il contenzioso relativo all'esercizio dei poteri speciali è stato sostanzialmente contenuto anche per l'anno 2025, a conferma del prudente e accorto esercizio dei predetti poteri. Nel corso del 2025 sono intervenute tre pronunce del Consiglio di Stato, e cioè i pareri, sez. I, 8 maggio 2025, n. 453 e 454 e la sentenza, sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 9619; si segnala anche la sentenza, sez. III, 13 gennaio 2025, n. 171, in materia di accesso.

Si registrano, inoltre, alcune pronunce di primo grado, fra cui in particolare: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 23 maggio 2025, n. 9992; Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 9 giugno 2025, n. 11160; Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 12 luglio 2025, n. 13748.

4.2. Consiglio di Stato, sez. I, 8 maggio 2025, n. 453 e 454 (pareri)

La pronunce, rese nell'ambito di distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti, rispettivamente, da Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Sparkle S.p.a. e Telsy Elettronica e Telecomunicazioni S.p.a. (parere n. 453) e dalla sola Telecom Italia S.p.a. (parere n. 454), hanno ad oggetto l'impugnazione dei d.P.C.M. del 17 ottobre 2017 (parere n. 453) e del 2 novembre 2017 (parere n. 454) concernenti l'esercizio dei poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni, a Vivendi S.A. e a Tim S.p.a., in relazione alle acquisizioni di partecipazioni in Tim S.p.a. da parte della stessa Vivendi S.A., nonché le successive delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2018 di rigetto dell'istanza di revoca in autotutela dei d.P.C.M.

Il Consiglio di Stato ha concluso per il rigetto dei ricorsi affermando alcuni rilevanti principi in relazione sia ai profili procedurali, sia alla disciplina sostanziale in materia di *golden power*.

Sul piano procedurale, i pareri hanno osservato, con specifico riferimento al precedente provvedimento del 28 settembre 2017 di accertamento dell'obbligo di notifica dell'operazione, come "*il termine di cui all'articolo 2 della legge n. 241/90, per giurisprudenza costante, non ha natura perentoria; sicché la sua ipotetica inosservanza non consuma il potere di cui è titolare la P.A. e il mancato rispetto del termine non vizia di illegittimità l'atto che sia adottato tardivamente*".

Nel merito il Consiglio di Stato ha dato applicazione al principio per cui gli apprezzamenti dell'amministrazione circa la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio

per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale in relazione alle operazioni esaminate devono essere supportati da "*puntuale istruttoria*" e "*adeguata motivazione*", fermo restando che "*la condivisibilità o anche la opinabilità delle conclusioni dell'Amministrazione non costituiscono per ciò stesso un vizio di legittimità dell'atto*".

Allo stesso modo, quanto al contenuto del provvedimento, e in specie al tenore delle condizioni previste dal d.P.C.M., i pareri hanno evidenziato che "*Le prescrizioni imposte dall'Amministrazione costituiscono espressione della discrezionalità tecnico amministrativa di cui è titolare in materia l'Amministrazione, rispetto alla quale, per costante giurisprudenza, il sindacato del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se fondato su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti*", di guisa che il giudice deve valutare "*che la scelta assunta dall'amministrazione sia stata ragionevole, nel senso di congrua e quindi rispettosa del canone di proporzionalità. In tal caso, pur essendo l'attività tecnico-discrezionale opinabile, il giudice non potrà affatto annullare il provvedimento, perché se così non fosse si realizzerebbe una trasformazione da giudice amministrativo a giudice di amministrazione*".

In tale contesto i pareri hanno avuto modo di affermare anche la conformità del regime sul *golden power* e dei provvedimenti di relativo esercizio rispetto "*al diritto dell'Unione europea ed in particolare alle norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali*".

4.3. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 9619

La sentenza ha ad oggetto il d.P.C.M. del 27 luglio 2023 di esercizio dei poteri *golden power*, nella forma dell'imposizione di prescrizioni, in relazione all'operazione di costituzione di pegno, in estensione di altro precedente già rilasciato (valutato nell'ambito di un anteriore procedimento concluso con il non esercizio dei poteri) sul capitale azionario della Cedacri s.p.a. a garanzia di prestito obbligazionario emesso dalla stessa Cedacri.

La sentenza ha accolto l'appello di Cedacri e, in riforma della decisione del Tar Lazio, ha annullato il provvedimento impugnato.

A tal fine il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'operazione di estensione del pegno su azioni, non affiancata dal trasferimento dei diritti azionari (incluso il diritto di voto) in favore del creditore pignoratizio, non rientrasse nell'ambito applicativo della normativa sul *golden power*.

La sentenza ha osservato, al riguardo, che "*l'art. 2* [d.l. n. 21 del 2012, ndr.] *deve essere interpretato nel senso che un trasferimento di partecipazioni a titolo di garanzia, che non comporti modifiche nell'assetto di controllo di una società strategica, non rientri nei presupposti*

applicativi della disciplina in esame, non implicando un mutamento del controllo della governance *societaria*"; ciò in un contesto in cui "*non tutte le operazioni poste in essere dai soggetti che detengono attivi strategici sono sottoposte all'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio, ma solo quelle che hanno quale effetto la modifica della titolarità, controllo, disponibilità o destinazione degli attivi strategici*".

In tale prospettiva, come anticipato, la sentenza ha escluso che la costituzione di pegno derogatoria del regime legale e tale da escludere il trasferimento dei diritti amministrativi e patrimoniali a beneficio del creditore pignoratizio possa rientrare fra le operazioni soggette al regime *golden power*.

Il Consiglio di Stato ha argomentato in proposito che "*La principale ragione a sostegno di questa conclusione si ravvisa nel fatto che, al ricorrere di tali fattispecie, l'eventuale modifica degli assetti proprietari e di governo in sede non è inevitabile. In particolare, quando, come è avvenuto nel caso del pegno costituito da Cedacri, si prevede, sul piano negoziale, che sia i diritti di carattere patrimoniale sia quelli amministrativi restino in capo al titolare della partecipazione sociale, si fuoriesce del campo di applicazione della normativa sul golden power, perché, al ricorrere di tale evenienza, non si verificherebbe alcuna conseguenza sulla struttura proprietaria dell'impresa, non registrandosi modifiche in ordine alla titolarità, al controllo, o alla disponibilità degli attivi strategici*".

In tali casi "*l'assetto di potere nella società rimane inalterato, almeno sino al verificarsi dell'evento del* default *che può, per le ragioni evidenziate, implicare il trasferimento del diritto di voto. Del resto, solo in tale ultima evenienza gli assetti strategici verrebbero ad essere assegnati agli investitori ed è evidente che in tal caso, ma solo in tal caso, sorge l'esigenza di verificare la ricorrenza o meno dei presupposti per l'esercizio del* golden power. *Ne consegue che, almeno sino a quando non si verifichi un inadempimento agli obblighi del finanziamento garantito dal pegno, non vi è alcuna ragione per equiparare la concessione del pegno ad una «acquisizione di una partecipazione nell'impresa» ai fini della normativa sul* golden power".

In conclusione, dunque, "*nei casi in cui il proprietario delle azioni conservi il diritto di voto e quindi anche gli altri diritti amministrativi sino a quando non si verifichi un inadempimento agli obblighi del finanziamento garantito dal pegno, non è possibile equiparare la concessione del pegno ad una acquisizione di una partecipazione nell'impresa, imponendo dunque un obbligo di notifica ai sensi della normativa sul* golden power".

A tal fine il Consiglio di Stato ha valorizzato anche il profilo della "*delicatezza di tale rinnovata funzione amministrativa* [*i.e.*, l'esercizio del *golden power*, ndr.], *che si colloca al confine, molto delicato, tra mercato e Stato, tra la libertà di iniziativa economica e l'esigenza di indirizzare la stessa nella direzione dell'interesse pubblico*", con conseguente necessità "*che essa sia esercitata solo quando i confini statuali siano effettivamente minacciati, precludendone un esercizio al di fuori delle operazioni espressamente previste dalla norma attributiva del potere*".

In questa prospettiva "*emerge la necessità di sottoporre la normativa sul* golden power, *con riferimento alla tipologia di delibere, atti o operazioni rilevanti, a un regime di stretta interpretazione, stante la necessità di raggiungere un punto di equilibrio tra Stato e mercato. Ciò in quanto una interpretazione estensiva dei presupposti applicativi in esame del* golden power *porrebbe l'ordinamento italiano in potenziale contrasto con la disciplina europea della concorrenza*"[48].

A fianco a tali profili, la sentenza ha avuto modo di affermare alcuni importanti principi, in particolare sul calcolo delle soglie di fatturato rilevanti ai sensi dell'art. 8 d.P.C.M. n. 179/2020 per le operazioni concernenti il settore finanziario e creditizio, chiarendo che a tali fini non vanno considerate "*soltanto le attività finanziarie 'principali' (individuate nelle attività di core banking), tralasciando quelle 'accessorie'. Tale tesi è, infatti, contraddetta dall'inequivoco tenore letterale dell'art. 8 sopracitato, che, nell'individuare, al comma 1, lett. c), i limiti rilevanti di fatturato, fa generico riferimento alle* 'attività economiche [...] finanziarie, creditizie e assicurative [...] esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro'*, senza che si possa inferire da tale formula, in alcun modo, la possibilità di scorporare i ricavi relativi alle varie attività finanziarie esercitate*".

4.4. Consiglio di Stato, sez. III, 13 gennaio 2025, n. 171

Come anticipato, seppur non direttamente inerente all'esercizio dei poteri speciali *golden power*, va menzionata anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 171 del 2025, avente a oggetto l'istanza d'accesso presentata da un consigliere regionale della Regione Molise agli atti relativi alla decisione del Governo di non esercitare i poteri di *golden power* sull'operazione di trasferimento della proprietà della struttura sanitaria Gemelli Molise s.p.a. (già Università Cattolica del Sacro Cuore, poi Fondazione di ricerca e cura Giovanni Paolo II) in favore di Responsible s.p.a. Società Benefit.

[48] Ad analoghe conclusioni la sentenza è peraltro pervenuta anche in nome di una lettura costituzionalmente orientata della normativa sul *golden power*, evidenziando che "*In relazione al parametro costituzionale di cui all'art. 41 Cost., la Corte costituzionale ha chiarito, con orientamento costante, che il bilanciamento di valori tra utilità sociale e iniziativa economica privata va effettuato solo nel caso in cui esistano effettivamente delle ragioni di utilità sociale (ossia, valori del rango di lavoro, salute, ambiente) che si contrappongano al diritto di iniziativa economica, perché altrimenti vale il principio secondo il quale quest'ultimo diritto non incontra limitazioni di sorta (tra le altre, Corte cost. 31 marzo 2015, n. 56, secondo cui «non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, oltre, ovviamente, alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l'individuazione dell'utilità sociale non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue »)*". Alla luce di ciò il Consiglio di Stato ha concluso che "*Se ne ricava, anche sotto il profilo in esame, la necessità di sottoporre i presupposti oggettivi di applicazione dei poteri speciali che rilevano in questa sede ad un regime di stretta interpretazione*".

Nel confermare la sentenza di rigetto adottata dal Tar Lazio, n. 14158 del 2024[49], il Consiglio di Stato ha posto in risalto che "*dovendo l'istante indicare un interesse qualificato all'ostensione di atti utilizzabili a fini difensivi, non risulta dimostrata né nell'istanza né in giudizio una posizione differenziata del consigliere regionale ad ottenere la documentazione richiesta con cui l'Amministrazione ha deciso di non esercitare il* golden power, *atteso che il ruolo istituzionale ricoperto dall'appellante non coincide, per sua natura, con quello di colui che intende avvalersi di atti in un possibile contenzioso*".

In tale prospettiva, "*la dialettica tra il diritto/dovere del consigliere regionale di conoscere atti in possesso dell'Amministrazione, nell'ambito dell'esercizio del suo fondamentale ruolo di controllo politico dell'attività della P.A. in un contesto di democrazia partecipata e partecipativa, e la riservatezza che la Legge impone di osservare rispetto a documentazione in relazione alla quale entrano in gioco interessi contrapposti si risolve in favore della seconda in tutti quei casi in cui il sindacato (cui rimanda la richiesta di accesso) non sia relativo ad atti dell'ente di appartenenza dell'istante, laddove, in ogni caso, le disposizioni primarie e secondarie consentono di negare l'accesso per la tutela di contrapposti (e superiori) interessi dell'Amministrazione e di soggetti terzi*".

Ciò in un contesto in cui, come osservato dal Consiglio di Stato richiamando quanto "*condivisibilmente rilevato sul punto* [dal] *Tar* [...] l'amministrazione centrale ha negato espressamente l'accesso, osservando come le informazioni, i dati e le notizie contenuti nei documenti sono esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241: tale ultima disposizione demanda all'amministrazione l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso. Per quanto di rilievo in questa sede, vanno evidenziati il d.p.r. 25 marzo 2014, n. 86 e il d.p.c.m. 1° agosto 2022, n. 133: il primo individua le procedure per l'attivazione dei poteri speciali, precisando che i relativi atti non sono accessibili (v. art. 9 d.p.r. 86/2014); il secondo, invece, disciplina le attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, ribadendo la non accessibilità ai relativi documenti (v. art. 13 d.p.c.m. 133/2022).'".

4.5. Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 23 maggio 2025, n. 9992

La sentenza ha a oggetto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2018 di inflizione di una sanzione amministrativa a carico di Tim S.p.a. per omessa notifica dell'operazione di acquisizione di una partecipazione dominante da parte di Vivendi S.A. nel capitale della stessa Tim (operazione di cui al precedente par. 4.2)[50].

---

[49] Sentenza adottata dal TAR Lazio a seguito di parziale declinatoria di competenza del TAR Molise, giusta sentenza n. 112 del 15 aprile 2024.

[50] La sentenza è impugnata davanti al Consiglio di Stato (ricorso *sub* r.g. n. 6212/2025), che, con ordinanza n. 3024

Nel richiamarsi ad alcuni principi di ordine generale in materia di *golden power* (fra i quali quello per cui, in relazione a tale potere, "*l'esecutivo, alla luce degli interessi pubblici curati, disponga di un'amplissima discrezionalità sia nel valutare la compatibilità dell'operazione con le esigenze pubblicistiche, sia nell'individuare la specifica prescrizione da imporre ai soggetti privati*"), la sentenza ha respinto l'impugnativa ritenendo "*chiaro che gli attivi strategici riconducibili a Tim abbiano subito un mutamento, tale da rendere obbligatorio notificare la circostanza, entro dieci giorni dall'operazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2 d.l. 21/2012*".

In tale contesto, ha osservato il Tar, la disposizione di cui all'art. 2 d.l. n. 21 del 2012 "*è formulata in maniera ampia (*«ogni delibera, atto o operazione»*) tale da ricomprendere ogni variazione nella gestione (*«modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità»*) degli attivi strategici, imponendo la notifica a cura della società titolare di questi ultimi*", sicché è chiaro come "*la variazione nel capitale di Tim, tale da comportare l'emergere di un nuovo socio dominante - che ha potuto eleggere due terzi degli amministratori (di cui tre ricoprono al contempo incarichi di vertici in Vivendi), ricostituire il comitato esecutivo e determinare le linee di indirizzo strategico della società - sia indicativa di una modifica del controllo* lato sensu *inteso degli attivi strategici (controllo indiretto)*".

Sul piano dei principi, la sentenza ha aggiunto che "*in linea generale ed astratta, l'esercizio dei poteri speciali nel settore delle comunicazioni è compatibile con le libertà europee (in tal senso, v. Corte giust. Ue, sez. II, 13 luglio 2023, causa C-106/22, che, censurando le disposizioni ungheresi in tema di* golden power *in relazione al settore minerario, ha evidenziato come nel diverso campo delle comunicazioni l'esercizio dei poteri speciali possa legittimamente limitare la circolazione dei capitali), essendo solo da verificare la necessità e proporzionalità dell'intervento*".

Sotto altro profilo, la sentenza ha precisato come "*il globale intervento della Presidenza del Consiglio non sia invero riducibile ad una sanzione* stricto sensu *intesa*", inverando piuttosto un'azione "*assai piú ampia: da un lato, essa ha dovuto in primo luogo accertare la violazione dell'obbligo di notifica; solo in seguito, si è attivata nei modi reputati piú opportuni per garantire gli interessi strategici nazionali*", con accertamento operato dalla Presidenza del Consiglio che

---

del 2025, ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., previo il mantenimento da parte dell'appellante di polizza fideiussoria a copertura dell'importo della sanzione irrogata per tutta la durata del giudizio d'appello.

Si osserva, inoltre, che la sentenza del Tar Lazio in commento è stata adottata a seguito di ordinanza collegiale n. 709/2024 di conferma della sospensione del processo (già disposta giusta precedente sentenza non definitiva n. 6310/2019 nell'ambito del medesimo giudizio) in attesa della definizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la determina del Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 concernente l'accertamento della violazione degli obblighi di notifica ai sensi degli artt. 1 e 2 d.l. n. 21 del 2012 commessa da Vivendi s.a. e Tim s.p.a. in relazione all'operazione indicata nel testo, ricorso straordinario dichiarato inammissibile a seguito di parere n. 1259 del 2024 del Consiglio di Stato.

ha una funzione assai piú ampia rispetto a quella meramente sanzionatoria, "*costituendo la base (il presupposto) non solo per l'irrogazione della sanzione punitiva, bensí anche per l'esercizio dei poteri speciali*".

In tale contesto il Tar ha chiarito, in relazione ai profili procedurali, come "*la suddivisione dell'operato dell'amministrazione in due momenti (anzi, in plurimi procedimenti, considerando anche quelli concernenti l'esercizio dei poteri speciali) non sia di per sé causa di illegittimità della sanzione: difatti, va osservato come non vi sia una rigida prescrizione che escluda un intervento diacronico; pertanto, l'amministrazione, nel rispetto delle disposizioni regolanti l'esercizio del potere, può scegliere il modo reputato più idoneo per la tutela dell'interesse pubblico*"

Ancora, in relazione alla natura del procedimento, il Tar ha posto in risalto che "*In relazione al provvedimento dell'8 maggio 2018* [...] *trattandosi di provvedimento sanzionatorio (puro, o punitivo) i principî della l. 241/1990 (salvo richiamo espresso) possono trovare applicazione in via residuale (ed analogica) nella misura in cui sia necessario supplire ad alcune lacune della disciplina procedimentale di irrogazione delle sanzioni amministrative: quest'ultima, infatti, è posta in via generale dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 (legge di depenalizzazione), la quale va poi integrata delle norme previste per i singoli procedimenti sanzionatori (nel caso in esame dal d.l. 21/2012 e dal d.p.r. 86/2014)*".

4.6. Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 9 giugno 2025, n. 11160

La sentenza ha a oggetto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 di esercizio dei poteri *golden power* nella forma del veto all'operazione relativa al progetto di collaborazione fra Manta Aircraft S.r.l. e la società cinese Shenyang Aviation Industry Group Co. Ltd, allo scopo di costituire in Cina una *joint venture* finalizzata al finanziamento delle attività di sviluppo, fino alla costruzione, di due prototipi civili del velivolo denominato "ANN Plus"[51].

Nel respingere il ricorso, con conferma del provvedimento impugnato, la sentenza ha chiarito anzitutto che "*venendo in considerazione il progetto di costituzione, in Cina, di una società a controllo cinese, con fornitura, da parte di una società italiana, di un asset tecnologico, ivi sviluppabile in un progetto brevettabile*", non si prospetti nella specie "*la presenza di un investimento in entrata nell'Unione europea*", quanto piuttosto "*di una tecnologia in uscita, da conferire in una società extraeuropea: dovendosi, conseguentemente, escludere che possano essere utilmente invocate le norme del regolamento IDE*".

Per le stesse ragioni l'operazione scrutinata "*non integra un 'investimento di portafoglio': dovendosi, per l'effetto, escludere che possa venire in considerazione la libertà di circolazione dei capitali (quanto, semmai, quella di stabilimento, la quale non è peraltro presidiata da alcuna*

[51] La sentenza è al momento impugnata davanti al Consiglio di Stato (ricorso *sub* r.g. n. 7349/2025).

norma di diritto dell'Unione, né primaria né derivata, con riferimento agli operatori di uno Stato terzo)".

Sotto altro profilo, inerente ai dubbi di legittimità costituzionale della disciplina sul *golden power* sollevati dalla ricorrente, il Tar ha posto in evidenza che, rispetto al parametro dell'art. 23 Cost., "*il potere* de quo *non ha natura ablatoria rispetto alla capacità (ed alla libertà) economica dell'operatore, limitandosi ad inibire singoli atti rientranti nell'esplicazione della capacità imprenditoriale, laddove in conflitto con interessi superiori dello Stato*", mentre rispetto ai parametri di cui agli artt. 3 (correlato all'equiparazione, in base alla normativa, di grandi imprese con *start-up* non ancora operative) e 41 Cost., da un lato, "*non viene in considerazione il profilo dimensionale dell'impresa, quanto, piuttosto, l'idoneità del singolo progetto ad arrecare un* vulnus *agli interessi primari dello Stato che il d.l. 21 del 2012 ha inteso, con le misure dal medesimo consentite, tutelare*", dall'altro, "*le limitazioni alla libertà di impresa rivenienti dall'esercizio dello speciale potere* de quo, *lungi dal porsi quale vincolo generalizzato allo svolgimento della stessa, hanno la più limitata (e senz'altro costituzionalmente compatibile) finalità di scongiurare le ricadute che singole manifestazioni della stessa siano suscettibili di apportare a primari interessi dello Stato*".

Ancora, sul piano della natura del potere e del conseguente sindacato giurisdizionale sul relativo esercizio, il Tar ha evidenziato che "*le valutazioni sottese alla decisione di procedere al concreto esercizio dei poteri speciali costituiscono scelte di alta amministrazione, come tali sindacabili dal giudice amministrativo nei ristretti limiti della sussistenza di una manifesta illogicità delle decisioni assunte, ovvero della inesistenza e/o incongruità della motivazione, o, ancora, dell'errato o travisato apprezzamento di risultanze fattuali*".

Mentre sui profili procedurali il Tar Lazio ha osservato come "*il procedimento in tema di* golden power *abbia carattere bifasico, prevedendo: - una prima fase di carattere prettamente istruttorio, tesa all'acquisizione di tutti i dati di fatto rilevanti al fine di ricostruire ed inquadrare l'operazione in chiave tanto analitica, quanto sistemica, a beneficio della successiva valutazione finale, curata da un apposito Gruppo di coordinamento, composto da personale di livello dirigenziale apicale della P.C.M. e dei vari Ministeri interessati. - una seconda fase, decisoria, riservata al Consiglio dei Ministri.*

Questa seconda fase - affidata, non a caso, al massimo organo di direzione politica dello Stato - assume marcato profilo discrezionale".

In tale prospettiva, "*la valutazione circa la sussistenza di un pregiudizio per interessi primari dello Stato (quali la difesa e la sicurezza nazionale) integra il* proprium *dello speciale potere in discussione, in quanto tale sottratto ad un sindacato - che assumerebbe, inevitabilmente, inammissibile valenza sostitutiva - da parte dell'adito organo di giustizia*".

Nel merito la sentenza ha ritenuto che, nel caso di specie, "*la valutazione in termini di 'strategicità', si rivela esaustivamente argomentata nella parte motivazionale dell'avversato*

d.P.C.M., così come nella illustrazione del complesso di attività istruttorie condotte nel corso del procedimento".

4.7. Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 12 luglio 2025, n. 13748

La decisione riguarda il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2025 con il quale, in relazione all'offerta di scambio volontaria di UniCredit S.p.a. avente ad oggetto la totalità delle azioni di Banco BPM S.p.a., sono stati esercitati i poteri speciali in termini di imposizione di prescrizioni in capo a Unicredit[52].

La sentenza ha parzialmente accolto il ricorso, limitatamente ai profili temporali di alcune delle prescrizioni imposte.

In particolare, il Tar ha accolto le censure sui profili istruttori inerenti alla prevista durata quinquennale della prescrizione relativa al mantenimento del rapporto impieghi/depositi, affermando che "*Il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, che innervano la disciplina delineata dall'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 21/2012, induce a ritenere che la valutazione istruttoria che ha condotto*" alla suddetta prescrizione presentasse elementi tali da giustificare l'accoglimento del ricorso sul richiamato profilo temporale. Segnatamente, il Tar ha ritenuto che "*la definizione della durata della prescrizione debba* seguire, *piuttosto che* precedere, *il completamento dell'analisi dei dati sulla scorta dei quali sarà elaborato un piano industriale funzionalizzato a garantire la tenuta del rapporto impieghi/depositi*"; di qui il "*parziale accoglimento del ricorso*", con conseguente "*obbligo conformativo*" consistente nella "*rinnovazione della valutazione in ordine alla valenza temporale oggetto di contestazione in giudizio*" secondo coordinate generali stabilite dalla stessa sentenza, anche in funzione della "*interlocuzione fra la pubblica Autorità e la parte ricorrente*".

Ad analoghe conclusioni la sentenza è pervenuta in relazione alla mancata previsione di un periodo temporale di vigenza della misura inerente alla non riduzione dell'attuale portafoglio di *project finance* di Unicredit e BBPM, precisando al riguardo che "*se la mancata prefissione di un arco temporale di vigenza della misura* ex se *integra un profilo di autonoma illegittimità della previsione in rassegna*", "*la rimodulazione di quest'ultima dovrà essere assistita dalle medesime 'modalità/cautele' relative alle verifiche delle dinamiche di mercato, per come precedentemente indicate*" in funzione della prescrizione sul rapporto impieghi/depositi.

Di qui il parziale accoglimento del ricorso "*con riserva di rinnovato esercizio del potere da parte della competente Autorità*".

Al di là di tale specifico profilo, la sentenza ha per il resto respinto il ricorso confermando

[52] La sentenza è stata appellata davanti al Consiglio di Stato (ricorso *sub* r.g. n. 8754/2025). In data 9 aprile 2026, Unicredit S.p.a. ha effettuato formale rinuncia al ricorso in appello. In data 28 maggio 2026, il Consiglio di Stato ha pubblicato il decreto con cui è dichiarato estinto il ricorso, per rinuncia da parte del ricorrente.

la legittimità del d.P.C.M. impugnato.

In tale contesto il Tar ha preliminarmente ribadito e sviluppato i principi inerenti: alla struttura bifasica del procedimento *golden power*; alla natura del provvedimento finale quale atto di "alta amministrazione"; all'ampia discrezionalità - anche in termini globali e "strategici" - della valutazione di competenza del Governo; alla riferibilità del potere alle sole operazioni previste dalla legge e agli *asset* individuati tra quelli "strategici"; alla conformazione dell'attuale disciplina interna in termini adeguati a superare le criticità espresse dalle Istituzioni europee in ordine al precedente regime di cd. "*golden share*", sicché "*le limitazioni dalla normativa nazionale poste - per effetto dell'esercizio del potere* de quo *- alla libera circolazione dei capitali, in quanto fondate su presupposti, modalità e criteri oggettivi, circostanziati e specifici, non si pongono in contrasto con il diritto europeo, a condizione che la relativa giustificazione (quindi, l'enucleazione dei presupposti e delle ragioni a fondamento dell'esercizio di un potere, le cui ricadute abbiano valenza effettivamente e concretamente limitante) adeguatamente dia conto dell'osservanza delle coordinate di legittimità eurounitarie*".

La sentenza si è soffermata anche sul rapporto fra i poteri speciali *golden power* e gli altri strumenti di controllo delle operazioni di concentrazione, in particolare a tutela della concorrenza, chiarendo come debba "*escludersi che la sostanza dispositiva del golden power possa rinvenirsi nella operatività di un meccanismo di tutela, per lo Stato membro, suscettibile di tradursi nella adottabilità di provvedimenti (sui fenomeni concentrativi) ulteriori e/o diversi rispetto a quelli del potere antitrust: tale potenzialità determinativa, si ribadisce, potendo incontrare legittima espansione soltanto laddove, con congruo apparato motivazionale, venga dimostrata la presenza di tre presupposti (uno dei quali a connotazione negativa), rappresentati: - dalla presenza di una minaccia per un interesse primario dello Stato, quale la tutela della sicurezza nazionale; - dall'assenza di altri strumenti (verrebbe da dire, parametrandone la configurazione ordinamentale rispetto al golden power, 'ordinari') suscettibili di condurre al raggiungimento della medesima finalità; - dalla dimostrata adeguatezza e proporzionalità dell'intervento, rispetto non soltanto alla situazione fattuale sulla quale si sia inteso incidere, ma anche agli obiettivi il cui perseguimento integri il fondamento dell'esercizio del potere stesso*".

Al riguardo il Tar ha ulteriormente posto in risalto, sul tema della non spendibilità dei poteri speciali per ragioni di natura esclusivamente economica, che "*Se* [...] *deve convenirsi sulla non esercitabilità dei poteri speciali a fronte di ragioni 'meramente' economiche, non è specularmente preclusa la configurabilità dell'ipotesi inversa (ovvero, di un intervento statale che, a presidio della sicurezza pubblica e nazionale, altrimenti suscettibili di essere compromesse, abbia ad oggetto operazioni, quali quella in esame, aventi connotazione economico-finanziaria).*

Deve, quindi, ritenersi consentita all'Autorità di Governo la conduzione di valutazioni aventi ad oggetto asset *con contenuto dimostratamente strategico, nel novero delle quali non possono evidentemente non ricomprendersi operazioni direttamente coinvolgenti la tutela del risparmio*

nazionale (e, con esso, la erogazione del credito verso settori e/o bacini di utenza ritenuti, con apprezzamento invero indenne da mende, affatto rilevanti, come le Piccole e Medie Imprese e le Famiglie)".

Nel merito il Tar ha ritenuto non illegittime, nel quadro dei principi tracciati, le prescrizioni imposte col d.P.C.M. impugnato in ordine: al mantenimento dell'attuale rapporto impieghi/depositi (misura in sé "*senz'altro coerente con gli obiettivi di politica economico/finanziaria, aventi dirette ricadute sul funzionamento del sistema creditizio, rientranti nelle prerogative esercitabili dal Governo*"), salvi i profili istruttori sulla durata temporale quinquennale sopra richiamati; alla non riduzione dell'attuale portafoglio di *project finance* di Unicredit BBPM, eccettuato anche qui l'elemento della durata temporale, come suesposto; al mantenimento del peso attuale degli investimenti di Anima Holding s.p.a. in titoli di emittenti italiani e al supporto dello sviluppo della società (precisando in proposito che "*Il mantenimento del peso degli investimenti in titoli di emittenti italiani e l'obbligo di supportare lo sviluppo della società perseguono, parimenti, l'intento di garantire che il risparmio gestito continui ad essere impiegato a beneficio dell'economia nazionale, senza che quest'ultimo si traduca in alcun tipo di ingerenza nei poteri gestori di UniCredit, piuttosto venendo ad integrare una tutela degli attivi strategici detenuti da Anima Holding S.p.A.*"; alla cessazione di tutte le attività in Russia (raccolta, impieghi, collocamento fondi prestiti transfrontalieri) entro nove mesi.

ALLEGATO A

I provvedimenti di esercizio dei poteri speciali

Di seguito si riportano i dettagli relativi alle notifiche pervenute ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, suddivise in base al settore di riferimento, sulle quali il Governo ha esercitato i poteri speciali.

Più in particolare, nei casi di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza, al funzionamento delle reti e alla continuità degli approvvigionamenti, il Governo ha esercitato i poteri speciali sotto forma di:

i) opposizione all'acquisto;

ii) imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni.

In caso di imposizione di prescrizioni o condizioni, è prevista una specifica attività di monitoraggio degli obblighi imposti, svolta dall'amministrazione competente per materia o da un comitato di monitoraggio.

In caso di inottemperanza alle decisioni del Governo di esercizio dei poteri speciali, trova applicazione il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

DIFESA E ORDINE PUBBLICO

Opposizione all'acquisto

NUBURU INC., TCEI S.À R.L. e TEKNE S.P.A.

Acquisizione del 70 per cento delle azioni di Tekne S.p.a. da parte di TCEI S.à r.l., Società costituita da Trumar Capital LLC, e successiva cessione, in favore di Nuburu Inc., dell'intero capitale sociale di TCEI S.à r.l.

Le Società Nuburu Inc., TCEI S.à r.l. e Tekne S.p.a. hanno notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione del 70 per cento delle azioni di Tekne S.p.a. da parte di TCEI S.à r.l., Società lussemburghese costituita dalla Società statunitense Trumar Capital LLC, e la successiva cessione, in favore della Società statunitense Nuburu Inc., dell'intero capitale sociale di TCEI S.à r.l.

La Società *target* è attiva nel settore della progettazione e produzione di veicoli industriali, speciali e militari, nonché nello sviluppo, produzione e integrazione di sistemi elettronici complessi con applicazioni per il settore civile e militare.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti della Società Iveco Defence Vehicles S.p.a., in qualità di soggetto terzo.

La Guardia di Finanza ha trasmesso un'informativa nell'ambito della collaborazione resa ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 21 del 2012.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. La Commissione europea ha manifestato interesse per il procedimento, trasmettendo richiesta di informazioni supplementari, a cui le Società hanno fornito riscontro.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore della difesa e dalle risultanze è emersa, in particolare, l'esigenza di tutelare gli *asset* di rilevanza strategica detenuti dalla Società *target*, sotto il profilo della sicurezza degli approvvigionamenti. In tale ambito, eventuali prescrizioni non sono apparse adeguate a tutelare in maniera efficace l'interesse pubblico perseguito dalla normativa.

Pertanto, con **d.P.C.M. 4 agosto 2025**, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, è stato esercitato il potere di opposizione all'operazione notificata.

Imposizione di specifiche condizioni

GLOBAL AEROSPACE TECHNOLOGIES S.P.A. e LOGIC S.P.A.

Acquisizione da parte di Global Aerospace Technologies S.p.a. dell'intero capitale sociale di Logic S.p.a.

Le Società Global Aerospace Technologies S.p.a. e Logic S.p.a. hanno notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione da parte di Global Aerospace Technologies S.p.a., Società indirettamente detenuta dalla Società del Jersey Investindustrial S.A., dell'intero capitale sociale di Logic S.p.a. La Società *target*, con le sue controllate, è attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di componenti elettronici per l'aviazione civile e militare.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti della Società Leonardo S.p.a., in qualità di soggetto terzo.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore della difesa e, considerato anche l'impiego dei prodotti della Società *target* nell'ambito di programmi di primaria rilevanza, è emersa l'esigenza di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, al fine di scongiurare rallentamenti o interruzioni delle forniture e della catena logistica non compatibili con le esigenze operative delle Forze Armate.

Pertanto, con **d.P.C.M. 13 marzo 2025**, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche condizioni, sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

EFESTO BIDCO S.P.A. e ORIZZONTI 2 S.P.A.

Acquisizione da parte di Efesto Bidco S.p.a. dell'intero capitale sociale di Orizzonti 2 S.p.a., Società posta a capo del Gruppo Forgital e operazioni collegate.

La Società Efesto Bidco S.p.a., indirettamente detenuta da fondi di investimento gestiti da Società affiliate alla statunitense Stonepeak Partners L.P., ha notificato congiuntamente a Orizzonti 2 S.p.a., ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, le seguenti operazioni tra loro collegate: l'acquisizione da parte di Efesto Bidco S.p.a. dell'intero capitale sociale di Orizzonti 2 S.p.a., Società posta a capo del Gruppo Forgital; la fusione inversa per incorporazione di Efesto Bidco S.p.a., Orizzonti 2 S.p.a. e F-Brasile S.p.a. in Forgital Italy S.p.a.; l'acquisizione da parte della Società statunitense Irenic Capital Management LP e di The Equity Club S.r.l. di alcune partecipazioni di minoranza in Stonepeak Efesto Upper Holdings S.p.a.,

Società veicolo che controlla indirettamente Efesto Bidco S.p.a.; la costituzione di alcuni pegni a garanzia del finanziamento dell'acquisizione.

La Società *target* è attiva nel settore della difesa e nel settore spaziale e, in particolare, nella produzione e distribuzione di componenti in metalli forgiati, destinati al settore aeronautico e aerospaziale, nonché nell'industria della produzione di motori, turbine e macchinari.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di GE Avio S.r.l., con contestuale audizione, in qualità di soggetto terzo.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. La Commissione europea ha manifestato interesse per il procedimento, trasmettendo richiesta di informazioni supplementari, a cui le Società hanno fornito riscontro.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore della difesa e dell'aerospazio e dalle risultanze è emersa, in particolare, l'esigenza di presidiare la sicurezza degli approvvigionamenti.

Pertanto, con **d.P.C.M. 9 maggio 2025**, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.P.A., PIAGGIO AVIATION S.P.A. e BAYKAR AEROSPACE S.P.A.

Cessione dei complessi aziendali facenti capo a Piaggio Aero Industries S.p.a. e Piaggio Aviation S.p.a. in favore di Baykar Aerospace S.p.a.

Le Società Piaggio Aero Industries S.p.a., Piaggio Aviation S.p.a. e Baykar Aerospace S.p.a. hanno notificato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, la cessione dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries S.p.a. e Piaggio Aviation S.p.a. in favore di Baykar Aerospace S.p.a., Società costituita ai fini dell'operazione e appartenente al Gruppo turco Baykar.

Piaggio Aero Industries S.p.a. è attiva nel settore della progettazione, costruzione, manutenzione di velivoli e motori aeronautici per operatori civili e militari.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di Enea – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, con contestuale convocazione in audizione, in qualità di soggetto terzo.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. La Commissione europea ed alcuni Stati membri hanno manifestato interesse per il procedimento, trasmettendo richiesta di informazioni supplementari, a cui le Società hanno fornito riscontro.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore della difesa e dell'aerospazio e le risultanze sono state fondate anche sugli impegni assunti dalle Società, nonché sui contributi pervenuti nell'ambito del procedimento di cooperazione europea. In particolare, hanno assunto rilievo le capacità produttive e industriali, nonché il patrimonio tecnologico di Piaggio Aero Industries S.p.a. e la conseguente necessità di garantirne la tutela, a fronte di potenziali rallentamenti o interruzioni delle forniture e della catena logistica, non compatibili con le esigenze operative delle Forze Armate.

Pertanto, con **d.P.C.M. 4 giugno 2025**, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

TELECOM ITALIA S.P.A., TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A., BOOST BIDCO S.R.L. e BOOST HOLDCO S.R.L.

Acquisizione, da parte di Boost Bidco S.r.l. dell'intero capitale sociale di Telecom Italia Sparkle S.p.a. e successiva fusione inversa delle due Società.

Le Società Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Sparkle S.p.a., Boost Bidco S.r.l. e Boost Holdco S.r.l. hanno notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisizione, da parte di Boost Bidco S.r.l. dell'intero capitale sociale di Telecom Italia Sparkle S.p.a., attiva nel settore delle telecomunicazioni e la successiva fusione inversa delle due Società.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'economia e delle finanze quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore della difesa e delle telecomunicazioni. Dalle risultanze è emersa, in particolare, l'esigenza di tutelare gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, unitamente all'esigenza di razionalizzare il precedente quadro prescrittivo di cui al d.P.C.M. del 16 ottobre 2017.

Pertanto, con **d.P.C.M. del 4 agosto 2025**, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali, mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni, sottoposte a monitoraggio di un apposito Comitato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con d.P.C.M. del 16 gennaio 2024[1].

[1] Il Comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo coordina, e da rappresentanti designati dalle seguenti amministrazioni: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa, Ministero dell'interno, Ministero delle imprese e del made in Italy, Agenzia per la cybersicurezza nazionale e Presidenza del Consiglio dei ministri.

TESTING HOLDING S.R.L. E DELO INSTRUMENTS S.R.L.

Acquisizione da parte di Testing Holding S.r.l. dell'intero capitale sociale di Delo Instruments S.r.l., ivi inclusa la controllata Coba S.c.r.l.

La Società Testing Holding S.r.l., indirettamente controllata dalla Società tedesca AUCTUS Management GmbH & Co KK, e la Società Delo Instruments S.r.l. hanno notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione da parte di Testing Holding S.r.l. dell'intero capitale sociale di Delo Instruments S.r.l., ivi inclusa la controllata Coba S.c.r.l.

La Società *target* commercializza soluzioni e servizi a elevato contenuto tecnologico per la misura, validazione, realizzazione e ottimizzazione di infrastrutture tecnologiche di rete, fornendo prodotti utilizzati anche nell'ambito di applicazioni militari.

Il Gruppo di coordinamento ha riqualificato la notifica ai sensi dell'articolo 1 e individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di soggetti terzi, individuati in Terna S.p.a. e Larimart S.p.a.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore della difesa, con particolare riguardo alla fornitura di strumenti e tecnologie afferenti alle attività di connessione e gestione della sicurezza delle reti. Dalle risultanze, sono emersi possibili rischi per la sicurezza nazionale, anche in considerazione della sensibilità delle apparecchiature fornite a clienti pubblici.

Pertanto, con **d.P.C.M. 18 settembre 2025**, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche condizioni nei confronti di Delo Instruments S.r.l., sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

SCANFIL PLC, MB ELETTRONICA S.R.L., EBS ELETTRONICA S.R.L., HI-TECH ELETTRONICA S.R.L., CAFEL ELETTRONICA S.R.L.

Acquisizione da parte di Scanfil PLC *dell'intero capitale sociale di MB Elettronica S.r.l. e, indirettamente, della controllata MB Elettronica L. S.r.l. e delle Società EBS Elettronica S.r.l., Hi-Tech Elettronica S.r.l. e Cafel Elettronica S.r.l.*

Le Società Scanfil PLC, MB Elettronica S.r.l., EBS Elettronica S.r.l., Hi-tech Elettronica S.r.l., Cafel Elettronica S.r.l. hanno notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione da parte della Società finlandese Scanfil PLC dell'intero capitale sociale di MB Elettronica S.r.l. e, indirettamente, della controllata MB Elettronica L. S.r.l. e delle Società EBS Elettronica S.r.l., Hi-Tech Elettronica S.r.l. e Cafel Elettronica S.r.l.

Le Società *target* sono attive nell'elettronica avanzata, industriale e delle comunicazioni, oltre che nei settori della progettazione di attrezzature per il collaudo e della esecuzione di test su schede elettroniche.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti delle Società Esaote S.p.a., con convocazione in audizione, e Leonardo S.p.a., in qualità di soggetti terzi.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici per la difesa, in particolare, sotto il profilo della fornitura dei prodotti delle Società *target* nei confronti di operatori nazionali e, dalle risultanze, è emersa, l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico a garantire l'operatività delle Forze Armate, assicurandone la sicurezza degli approvvigionamenti.

Pertanto, con **d.P.C.M. 2 ottobre 2025**, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche condizioni nei confronti di Scanfil PLC, a valere sulle Società MB Elettronica S.r.l., EBS Elettronica S.r.l., Hi-tech Elettronica S.r.l., sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

SYNOV S.A.S., DP-CUBE S.R.L. e PRIMA ELECTRO S.P.A.

Acquisizione da parte di Synov S.A.S. e di DP-Cube S.r.l., rispettivamente, dell'87 e del 13 per cento del capitale sociale di Prima Electro S.p.a.

Le Società Synov S.A.S., DP-Cube S.r.l. e Prima Electro S.p.a. hanno notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione da parte della Società francese Synov S.A.S. e di DP-Cube S.r.l., rispettivamente, dell'87 e del 13 per cento del capitale sociale di Prima Electro S.p.a.

La Società *target* è attiva nel settore della difesa con applicazione per l'automazione industriale, la mobilità tecnica, i trasporti ferroviari e lo stoccaggio di energia.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti delle Società GE Avio S.r.l., in qualità di soggetto terzo, con contestuale convocazione in audizione.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore della difesa e nello sviluppo di tecnologie a duplice uso e, dalle risultanze, è emersa, in particolare, l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico a garantire l'operatività delle Forze Armate, assicurandone la sicurezza degli approvvigionamenti.

Pertanto, con **d.P.C.M. 17 ottobre 2025**, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche condizioni nei confronti di Synov S.A.S., DP-Cube S.r.l. e Prima Electro S.p.a., sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

AVIO S.P.A.

Aumento di capitale di Avio S.p.a., pari a circa il 40 per cento della capitalizzazione, con diritto di opzione per gli azionisti.

La Società Avio S.p.a. ha notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'aumento di capitale con diritto di opzione agli azionisti di Avio S.p.a., pari a circa il 40 per cento dell'attuale capitalizzazione di borsa.

La Società Avio S.p.a. è attiva nel settore aerospaziale ed è specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di lanciatori e sistemi di propulsione per il trasporto spaziale.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'economia e delle finanze quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla Società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti delle Società Leonardo S.p.a., Morgan Stanley & Co. International PLC e Jefferies GmbH, in qualità di soggetti terzi.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore della difesa e dell'aerospazio e dalle risultanze è emersa, in particolare, l'esigenza di mitigare i possibili rischi connessi all'operazione e salvaguardare gli *asset* di rilevanza strategica.

Pertanto, con **d.P.C.M. 30 ottobre 2025**, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche condizioni nei confronti di Avio S.p.a., sottoposte a monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa.

LEONARDO S.P.A.

Concessione di una licenza d'uso relativa ai diritti di proprietà intellettuale del "Modulo Sicuro" PRS, da parte di Leonardo S.p.a.

La Società Leonardo S.p.a. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, la concessione di una licenza d'uso relativa ai diritti di proprietà intellettuale del "Modulo Sicuro" PRS, in favore dell'Unione Europea e dell'Agenzia Spaziale Europea.

La Società Leonardo S.p.a. è attiva nel settore dell'aerospazio e della difesa.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'economia e delle finanze quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla Società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti dell'Agenzia Spaziale Italiana, in qualità di soggetto terzo, con contestuale convocazione in audizione.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore della difesa e dalle risultanze è emersa, in particolare, l'esigenza di mitigare i possibili rischi connessi al rilascio di diritti di proprietà intellettuale.

Pertanto, con **d.P.C.M. 4 dicembre 2025**, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche condizioni sottoposte a monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa.

ZINC TOPCO S.R.L.

Acquisizione, da parte Zinc TopCo S.r.l., di una partecipazione pari a circa il 39 per cento del capitale sociale di Tinexta S.p.a., e successivo lancio, di concerto tra Zinc TopCo S.r.l. e Tecno Holding, di un'offerta pubblica di acquisto sulle restanti azioni di Tinexta, per la revoca della quotazione di Tinexta dal mercato Euronext STAR Milano.

La Società di nuova costituzione Zinc TopCo S.r.l., indirettamente controllata da fondi di *private equity* gestiti dalla statunitense Advent International, L.P., ha notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione di una partecipazione pari al 38,74 per cento del capitale sociale di Tinexta S.p.a., attualmente detenuta dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.a. e il successivo lancio, di concerto con Tecno Holding, di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni di Tinexta, con la revoca della quotazione dal mercato Euronext STAR Milano.

La Società *target*, posta a capo dell'omonimo Gruppo, è attiva nella fornitura di servizi *software* di sicurezza informatica e consulenza gestionale.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti delle Società MBDA Italia S.p.a., Tinexta Defence S.p.a. Società Benefit e Tecno Holding S.p.a., in qualità di soggetti terzi, con contestuale convocazione in audizione.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. La Commissione europea ha manifestato interesse per il procedimento, trasmettendo richiesta di informazioni supplementari, a cui le Società hanno fornito riscontro.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici per la sicurezza nazionale, sulla base anche di elementi forniti dal Ministero dell'Interno, dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. In particolare, è emersa l'esigenza di tutelare il patrimonio tecnologico della Società *target* e delle sue controllate, assicurare la corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e garantire la prosecuzione della partecipazione a programmi di rilevanza strategica di livello nazionale ed europeo. Tra i rimedi individuati, anche sulla base degli impegni assunti, è stata prevista l'istituzione di un *trust*.

Pertanto, con **d.P.C.M. 24 dicembre 2025**, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni nei confronti di ZincTopCo S.r.l., Advent Internazional LP e Nextalia

SGR S.p.a., sottoposte a monitoraggio di un apposito Comitato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con d.P.C.M. del 16 gennaio 2024[2].

EBIDCO S.R.L.

Acquisizione da parte di EbidCo S.r.l. di una partecipazione di controllo in Eles Semiconductor Equipment S.p.a., tramite la promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria.

La Società EbidCo S.r.l., costituita per l'operazione dal fondo di investimento lussemburghese Xenon AIFM S.A., ha notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione di una partecipazione di controllo in Eles Semiconductor Equipment S.p.a., tramite la promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria.

La Società *target* opera nel settore della microelettronica, principalmente nell'ambito dei semiconduttori ed è attiva nel settore della difesa e dell'aerospazio, fornendo soluzioni di test e moduli elettronici.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'economia e delle finanze quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla Società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti della Società Leonardo S.p.a., in qualità di soggetto terzo.

L'istruttoria, sulla base degli elementi forniti dal Ministero della difesa, ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici anche in relazione alle attività di *testing*. Dalle risultanze, considerati anche gli impegni assunti, è emersa l'esigenza di scongiurare ogni rischio di incidenza negativa sulla prontezza delle Forze Armate, garantendo la continuità operativa della Società *target* e la tutela del *know-how* aziendale.

Pertanto, con **d.P.C.M. 29 gennaio 2026**, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche condizioni nei confronti di EbidCo S.r.l., sottoposte a monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della difesa.

ARCA DEFENCE ITALY S.P.A.

Acquisizione da parte di Arca Defence Italy S.p.a. dell'azienda di Esplodenti Sabino S.p.a.

La Società Arca Defence Italy S.p.a., costituita dal Gruppo turco Arca Defence, ha notificato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'avvio dell'attività di fabbricazione di proiettili di artiglieria di medio calibro per uso militare e la contestuale acquisizione dell'azienda di proprietà di Esplodenti Sabino S.p.a., già dedita all'attività di demilitarizzazione di armamenti e di produzione di esplosivi ad uso civile.

[2] Il Comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo coordina, e da rappresentanti designati dalle seguenti amministrazioni: Ministero della difesa, Ministero dell'interno, Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Agenzia per la cybersicurezza nazionale e Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla Società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti della Società Leonardo S.p.a., in qualità di soggetto terzo.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. La Commissione europea e uno Stato membro hanno manifestato interesse per il procedimento.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore della difesa e, dalle risultanze, che si fondano anche sui contributi pervenuti nell'ambito del procedimento di cooperazione europea, è emersa l'esigenza di adottare misure volte a tutelare le attività di Arca Defence Italy S.p.a., anche garantendo le forniture europee e assicurando adeguata tutela del *kwow-how* aziendale.

Pertanto, con **d.P.C.M. 30 gennaio 2026**, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche condizioni nei confronti di Arca Defence Italy S.p.a., sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

GLOBAL AEROSPACE TECHNOLOGIES S.P.A. E SITEP ITALIA S.P.A.

Acquisizione da parte di Global Aerospace Technologies S.p.a. dell'intero capitale sociale di Sitep Italia S.p.a.

Le Società Global Aerospace Technologies S.p.a., indirettamente detenuta dalla Società del Jersey Investindustrial S.A., e Sitep Italia S.p.a. hanno notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione da parte di Global Aerospace Technologies S.p.a. del capitale sociale di una *Newco*, a cui è conferito il complesso aziendale di Sitep Italia S.p.a., relativo alla progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti della Società Leonardo S.p.a., in qualità di soggetto terzo.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. Uno Stato membro ha manifestato interesse per il procedimento, trasmettendo richiesta di informazioni supplementari, a cui le Società hanno fornito riscontro.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore della difesa, in quanto la Società *target* è un fornitore strategico essenziale per garantire la continuità della produzione e della catena logistica di alcuni primari sistemi in ambito militare. Dalle risultanze,

è emersa l'esigenza di scongiurare ogni rischio di incidenza negativa sugli approvvigionamenti delle Forze Armate.

Pertanto, con **d.P.C.M. 2 marzo 2026**, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche condizioni nei confronti di Global Aerospace Technologies S.p.a., sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

GLOBAL AEROSPACE TECHNOLOGIES S.P.A. E OFFICINA STELLARE S.P.A.

Fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group S.p.a. in Officina Stellare S.p.a.

Le Società Global Aerospace Technologies Group S.p.a., Società indirettamente detenuta dalla Società del Jersey Investindustrial S.A., Officina Stellare S.p.a., Astro Alliance S.r.l., Mirak Enterprise S.r.l., Virgilio Holding S.p.a. e Logic S.p.a. hanno notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, la fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group S.p.a. in Officina Stellare S.p.a. e la conseguente operazione di integrazione aziendale, riguardante indirettamente anche le Società detenute da Global Aerospace Technologies Group S.p.a., ivi inclusa Logic S.p.a.

La Società *target* è attiva nella progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche e di sistemi elettronici avanzati, in particolare *hardware* e *software* di sistemi di navigazione, comunicazione e sicurezza ed è coinvolta in vari programmi per la fornitura di propri prodotti a operatori economici nazionali nel settore della difesa.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della difesa quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti della Società Leonardo S.p.a., in qualità di soggetto terzo.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. La Commissione europea ha manifestato interesse per il procedimento, trasmettendo richiesta di informazioni supplementari, a cui le Società hanno fornito riscontro.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore dell'aerospazio e della difesa, in quanto la Società *target* è un fornitore strategico essenziale per garantire la continuità della produzione e della catena logistica di alcuni primari sistemi in ambito militare. Dalle risultanze, è emersa l'esigenza di scongiurare ogni rischio di incidenza negativa sugli approvvigionamenti delle Forze Armate.

Pertanto, con **d.P.C.M. 11 marzo 2026**, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche condizioni nei confronti di Global Aerospace Technologies S.p.a., sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

TECNOLOGIA 5G

Imposizione di specifiche prescrizioni

EOLO S.P.A.

Aggiornamento del piano annuale 5G

La Società Eolo S.p.a. ha notificato, ai sensi dell' articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, l'aggiornamento del piano annuale per il periodo giugno 2024 – maggio 2025, relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G approvato, con prescrizioni, con d.P.C.M. 9 dicembre 2024.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto approfondimenti istruttori nei confronti della Società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, rilevato il consolidamento degli acquisti e dei servizi da parte di Eolo S.p.a., al fine di garantire la sicurezza di tali apparati e dei dati che vi transitano, con **d.P.C.M. 4 aprile 2025** è stato approvato l'aggiornamento del piano annuale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'estensione delle prescrizioni impartite in occasione dell'approvazione delle precedenti pianificazioni, soggette al monitoraggio del comitato interministeriale 5G.

POSTE ITALIANE S.P.A.

Piano annuale 5G

La Società Poste italiane S.p.a. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, il piano annuale per l'anno 2025 relativo agli acquisti di beni e servizi funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto approfondimenti istruttori nei confronti della Società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede di istruttoria, in particolare dell'esigenza di salvaguardare gli apparati di rete, con **d.P.C.M. 9 maggio 2025** il piano annuale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni, soggette al monitoraggio del comitato interministeriale 5G.

ZEFIRO NET S.R.L.

Aggiornamento del piano annuale 5G

La Società Zefiro Net S.r.l. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, l'aggiornamento del piano annuale 2025 relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, approvato d.P.C.M. 7 febbraio 2025.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, rilevato che l'operazione notificata è da considerarsi sostanzialmente in linea con il precedente piano di sviluppo, con **d.P.C.M. 26 maggio 2025** è stato approvato l'aggiornamento del piano annuale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'estensione delle prescrizioni impartite in occasione dell'approvazione delle precedenti pianificazioni, soggette al monitoraggio del comitato interministeriale 5G.

OPNET S.R.L.

Aggiornamento del piano annuale 5G

La Società OpNet S.r.l. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, l'aggiornamento del piano annuale 2024 – 2025 relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, approvato con d.P.C.M. 15 ottobre 2024.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto approfondimenti istruttori nei confronti della Società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, rilevato che sono intervenute variazioni, in relazione al precedente piano, riguardanti il segmento di accesso radio (RAN) della rete, con **d.P.C.M. 20 giugno 2025** è stato approvato l'aggiornamento del piano annuale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'estensione delle prescrizioni impartite in occasione dell'approvazione delle precedenti pianificazioni, soggette al monitoraggio del comitato interministeriale 5G.

FASTWEB S.P.A.

Piano annuale 5G

La Società Fastweb S.p.a. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, il piano annuale 5G per il periodo maggio 2025 – aprile 2026 relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto approfondimenti istruttori nei confronti della Società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria e rilevate le variazioni relative alla rete, con **d.P.C.M. 20 giugno 2025** è stato approvato il piano annuale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'estensione delle prescrizioni impartite in occasione dell'approvazione delle precedenti pianificazioni, soggette al monitoraggio del comitato interministeriale 5G.

VODAFONE S.P.A.

Piano annuale 5G

La Società Vodafone S.p.a. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, il piano annuale 2025 relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto approfondimenti istruttori nei confronti della Società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, considerato anche che il piano annuale 5G di Vodafone S.p.a. è sostanzialmente in linea con i piani di sviluppo degli anni precedenti, con **d.P.C.M. 14 luglio 2025** è stato approvato il piano annuale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'estensione delle prescrizioni impartite in occasione dell'approvazione delle precedenti pianificazioni, soggette al monitoraggio del comitato interministeriale 5G.

WIND TRE S.P.A.

Piano annuale 5G

La Società Wind Tre S.p.a. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, il piano annuale 2025 – 2026 relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto approfondimenti istruttori nei confronti della Società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, con **d.P.C.M. 14 luglio 2025,** il è stato approvato il piano annuale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'estensione delle prescrizioni impartite in occasione dell'approvazione delle precedenti pianificazioni, soggette al monitoraggio del comitato interministeriale 5G.

COOP ITALIA S.C.

Piano annuale 5G

La Società Coop Italia S.C. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, il piano annuale relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla configurazione e attivazione del servizio 5G sulla rete CoopVoce.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto approfondimenti istruttori nei confronti della Società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede di istruttoria, in particolare dell'esigenza di garantire la sicurezza dell'infrastruttura che verrà realizzata, con **d.P.C.M. 14 luglio 2025** è stato approvato il piano annuale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni, soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G.

EOLO S.P.A.

Piano annuale 5G

La Società Eolo S.p.a. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, il piano annuale per il periodo giugno 2025 – maggio 2026 relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto approfondimenti istruttori nei confronti della Società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, considerato anche che il piano annuale 5G di Eolo S.p.a. è sostanzialmente in linea con il precedente piano di sviluppo, con **d.P.C.M. 22 luglio 2025** è stato approvato il piano annuale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'estensione delle prescrizioni impartite in occasione dell'approvazione delle precedenti pianificazioni, soggette al monitoraggio del comitato interministeriale 5G.

TIM S.P.A.

Piano annuale 5G

La Società Tim S.p.a. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, il piano annuale per l'anno 2025 relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto approfondimenti istruttori nei confronti della Società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Nel corso dell'istruttoria è stata comunicata alla Società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, al fine di valutare possibili fattori di vulnerabilità per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, rilevato che il piano notificato descrive attività che si configurano come diretta evoluzione di quelle inserite nei precedenti, nonché acquisti e servizi per i quali non sono ravvisabili criticità, con **d.P.C.M. 2 ottobre 2025** il piano annuale 2025 ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'estensione delle prescrizioni impartite in occasione dell'approvazione delle precedenti pianificazioni, soggette al monitoraggio del comitato interministeriale 5G.

ILIAD ITALIA S.P.A.

Piano annuale 5G

La Società Iliad Italia S.p.a. ha notificato il piano annuale per il 2025 avente ad oggetto l'acquisto di beni e servizi per la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto un approfondimento istruttorio nei confronti della Società notificante, richiedendo di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Nel corso dell'istruttoria, è stata comunicata alla Società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, al fine di valutare possibili fattori di vulnerabilità per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, considerato che il piano oggetto di notifica non presenta significative innovazioni rispetto ai precedenti, con **d.P.C.M. 10 ottobre 2024** è stato approvato il piano annuale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'estensione delle prescrizioni impartite in occasione dell'approvazione delle precedenti pianificazioni, soggette al monitoraggio del comitato interministeriale 5G.

OPNET S.r.l.

Piano annuale 5G

La Società OpNet S.r.l. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, il piano annuale 2025 – 2026 relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto approfondimenti istruttori nei confronti della Società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, considerato che, in relazione alle infrastrutture, non si segnalano sostanziali cambiamenti rispetto ai piani precedenti e che gli acquisti riguardano operazioni finalizzate a garantire la continuità dell'attuale servizio, con **d.P.C.M. 14 ottobre 2025** è stato approvato il piano annuale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del

decreto-legge n. 21 del 2012, con l'estensione delle prescrizioni impartite in occasione dell'approvazione delle precedenti pianificazioni, soggette al monitoraggio del comitato interministeriale 5G.

EOLO S.P.A.

Aggiornamento del piano annuale 5G

La Società Eolo S.p.a. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, l'aggiornamento del piano annuale per il periodo giugno 2025 – maggio 2026, relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, approvato con d.P.C.M. 22 luglio 2025.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto approfondimenti istruttori nei confronti della Società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, in assenza di criticità, con **d.P.C.M. 22 dicembre 2025** è stato approvato l'aggiornamento del piano annuale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'estensione delle prescrizioni impartite in occasione dell'approvazione delle precedenti pianificazioni, soggette al monitoraggio del comitato interministeriale 5G.

WIND TRE S.P.A.

Aggiornamento del piano annuale 5G

La Società Wind Tre S.p.a. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, l'aggiornamento del piano annuale 2025 – 2026 relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, approvato, con prescrizioni, con il d.P.C.M. 14 luglio 2025.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha svolto approfondimenti istruttori nei confronti della Società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, rilevato che, in relazione agli acquisti di apparati che la Società notificante intende effettuare non sono ravvisabili criticità, con **d.P.C.M. 29 gennaio 2026** è stato approvato l'aggiornamento del piano annuale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'estensione delle prescrizioni impartite in occasione dell'approvazione delle precedenti pianificazioni, soggette al monitoraggio del comitato interministeriale 5G.

ZEFIRO NET S.r.l.

piano annuale 5G

La Società Zefiro Net S.r.l. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, il piano annuale 2026 relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, rilevato che il piano notificato non presenta particolari criticità, con **d.P.C.M. 20 gennaio 2026** il piano annuale 2026 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'estensione delle prescrizioni impartite in occasione dell'approvazione delle precedenti pianificazioni, soggette al monitoraggio del comitato interministeriale 5G.

ENERGIA, TRASPORTI, COMUNICAZIONI e NUOVI SETTORI

Opposizione all'acquisto

EDA HOLDING S.R.L e XINGR HOLDINGS PTE. LTD

Acquisizione da parte di XINGR Holdings Pte Ltd. del 45 per cento del capitale sociale di Exsemicon S.r.l., attualmente detenuto da EDA Holding S.r.l.

Le Società Eda Holding S.r.l. e Xingr Holdings Pte Ltd. hanno notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione da parte della Società di Singapore XINGR Holdings Pte Ltd. del 45 per cento del capitale sociale di Exsemicon S.r.l., attualmente detenuto da EDA Holding S.r.l.

La Società *target* opera nel settore dei semiconduttori ed è specializzata nella produzione di schede elettroniche assemblate di alto valore tecnologico.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di soggetti terzi. In particolare, sono stati convocati in audizione soggetti terzi, tra i quali, la Società STMicroelectronics S.r.l.

La Guardia di Finanza ha trasmesso un'informativa nell'ambito della collaborazione resa ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 21 del 2012.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. La Commissione europea ha manifestato interesse per il procedimento, trasmettendo richiesta di informazioni supplementari, a cui le Società hanno fornito riscontro.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici, con riferimento al settore dei semiconduttori e della microelettronica. Dalle risultanze è emersa la minaccia di pregiudizio agli interessi nazionali coinvolti, anche con riferimento al *know-how* coinvolto nell'operazione. In tale ambito, è emersa la necessità di adottare un criterio di massima precauzione rispetto al quale eventuali prescrizioni, di difficile monitoraggio, non sono apparse adeguate a tutelare in maniera efficace l'interesse pubblico perseguito dalla normativa.

Pertanto, con **d.P.C.M. 4 dicembre 2025**, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, è stato esercitato il potere di opposizione all'operazione notificata.

Imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni

COTECNA CERTIFICATION ITALIA S.R.L

Acquisizione da parte di Cotecna Certification Italia S.r.l. dell'intero capitale sociale di Suolo e Salute S.r.l.

Cotecna Certification Italia S.r.l., controllata dalla Società svizzera Cotecna Inspection S.A., ha notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Suolo e Salute S.r.l. La Società *target* è attiva nel controllo e nella certificazione di conformità di prodotti agroalimentari e biologici in Italia e all'estero e nella promozione di studi e ricerche per la qualità degli alimenti.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale amministrazione competente dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla Società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. Il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di Accredia – Ente italiano di accreditamento e di Ferderbio, con contestuale convocazione in audizione in qualità di soggetti terzi.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore agroalimentare e dalle risultanze sono emersi, in particolare, rischi di possibile pregiudizio per gli interessi nazionali relativi, tra l'altro, alla tutela del patrimonio informativo aziendale.

Pertanto, con **d.P.C.M. del 21 marzo 2025**, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti della Società Cotecna Certification Italia S.r.l, soggette a monitoraggio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

UNICREDIT S.P.A.

Offerta di scambio volontaria, da parte di Unicredit S.p.a., avente ad oggetto la totalità delle azioni di Banco BPM S.p.a.

La Società Unicredit S.p.a. ha notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'offerta di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni di Banco BPM S.p.a., a capo dell'omonimo Gruppo bancario.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'economia e delle finanze quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla Società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione soggetto di notifica. Il Gruppo di

coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di Confindustria, Confcommercio e Confartigianato, in qualità di soggetti terzi, con contestuale convocazione in audizione.

Il Gruppo di coordinamento, inoltre, ha attivato la collaborazione, prevista dall'articolo 2-*bis*, del decreto-legge n. 21 del 2012, con la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, mediante convocazioni in audizione.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore creditizio e assicurativo e dalle risultanze, che si fondano anche sugli impegni volontariamente assunti da Unicredit S.p.a., sono emersi rischi per la sicurezza nazionale.

Pertanto, con **d.P.C.M. 18 aprile 2025**, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Unicredit S.p.a., sottoposte a monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze.

PRIMACRON GLOBAL PTE. e BELLCO S.R.L.

Acquisizione da parte di Primacron Global PTE di una NewCo costituita in Italia nella quale Bellco S.r.l. avrà previamente conferito il ramo d'azienda riguardante la produzione di filtri per il trattamento del sangue.

Le Società Primacron Global PTE e Bellco S.r.l. hanno notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione da parte della Società di Singapore Primacron Global PTE di una *NewCo* costituita in Italia, nella quale Bellco S.r.l. ha previamente conferito il ramo d'azienda riguardante la produzione di filtri per il trattamento del sangue.

La Società *target*, attiva nel settore medicale, è specializzata nella produzione di dispositivi per l'emofiltrazione e di apparecchiature per dialisi.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della salute, quale amministrazione competente dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. Il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti del Distretto Biomedicale Mirandolese, in qualità di soggetto terzo con contestuale convocazione in audizione.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. Uno Stato membro ha manifestato interesse per il procedimento.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore della salute e dalle risultanze, che si fondano anche sui contributi pervenuti nell'ambito del procedimento di cooperazione europea, è emerso il rischio di una possibile discontinuità nella produzione di dispositivi medici per la filtrazione del sangue e di una indisponibilità per la soddisfazione del fabbisogno nazionale.

Pertanto, con **d.P.C.M. 9 maggio 2025**, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Primacron Global PTE, sottoposte a monitoraggio del Ministero della salute.

SAIPEM S.P.A., ENI S.P.A., CDP EQUITY S.P.A., SUBSEA7 S.A. e SIEM INDUSTRIES S.A.

Fusione per incorporazione tra Subsea7 S.A. e Saipem S.p.a. e operazioni collegate, inclusa la modifica del patto parasociale tra CDP Equity S.p.a. e Eni S.p.a., in qualità di soci di riferimento di Saipem S.p.a.

Le Società Saipem S.p.a., Eni S.p.a., CDP Equity S.p.a., Subsea7 S.A. e Siem Industries S.A. hanno notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, la fusione transfrontaliera per incorporazione tra la Società norvegese Subsea7 S.A. e Saipem S.p.a.; gli accordi di governance stipulati tra CDP Equity S.p.a., Eni S.p.a. e Siem Industries S.A. con riferimento all'entità risultante dall'operazione e la modifica del patto parasociale tra CDP Equity S.p.a. ed Eni S.p.a., in qualità di soci di riferimento di Saipem S.p.a.

La Società *target*, Saipem S.p.a., è attiva nel settore della fornitura dei servizi per l'energia e nel settore della difesa.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'economia e delle finanze quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto a Saipem S.p.a. di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di Fincantieri S.p.a., in qualità di soggetto terzo, con contestuale convocazione in audizione.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore dell'energia, con rilievo per la difesa e per lo sviluppo di tecnologie a duplice uso. Dalle risultanze, che si fondano anche sugli impegni assunti dalle Parti nel corso del procedimento, è emersa, in particolare, la necessità di tutelare l'interesse nazionale per l'approvvigionamento energetico, lo sviluppo delle tecnologie afferenti al settore della difesa e la continuità dei progetti correlati.

Pertanto, con **d.P.C.M. 18 settembre 2025**, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni nei confronti di Saipem S.p.a., Eni S.p.a., Cdp Equity S.p.a., Subsea7 S.A. e Siem Industries S.A.

ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC. e **DANA INCORPORATED**

Riorganizzazione di Dana Inc. e delle sue controllate, finalizzata a scorporare le Società e i beni che compongono il ramo d'azienda Off-Highway Drive and Motion Systems e acquisizione del ramo d'azienda da parte di Allison Transmission Holdings Inc.

Le Società statunitensi Allison Transmission Holdings Inc. e Dana Inc. hanno notificato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, la riorganizzazione di Dana Inc. e delle sue controllate, finalizzata a scorporare le Società e i beni che compongono il ramo d'azienda *Off-Highway Drive and Motion Systems*, attualmente detenuto dal Gruppo Dana, e l'acquisizione

del ramo d'azienda da parte di Allison Transmission Holdings Inc., attraverso l'acquisto delle partecipazioni e dei relativi beni aziendali, che coinvolgerà la Società Dana TM4 Italia S.r.l.

Il ramo d'azienda oggetto di notifica fornisce sistemi di trasmissione e soluzioni di propulsione impiegati in vari settori, incluso quello della difesa. Tale ramo d'azienda include le Società italiane Dana Graziano S.r.l., Dana Italia S.r.l., Dana Motion System Italia S.r.l. e Dana TM4 Italia S.r.l.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di FEDERTEC e ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, con contestuale convocazione audizione, in qualità di soggetti terzi.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici connessi alle tecnologie critiche e, dalle risultanze, è emersa l'esigenza di mitigare rischi relativi alla prosecuzione delle attività aziendali, alla tutela di *know-how* e alla continuità della ricerca.

Pertanto, con **d.P.C.M. 11 settembre 2025**, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti delle Società Allison Transmission Holdings Inc., Dana Graziano S.r.l., Dana Italia S.r.l., Dana Motion System Italia S.r.l., sottoposte a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

REFEX LIFE SCIENCES PRIVATE LTD. e LATINA PHARMA S.R.L.

Acquisizione da parte di Refex Life Sciences Private Ltd. del 63,48 per cento del capitale sociale di Extrovis AG e, indirettamente, della sua controllata Latina Pharma S.p.a.

Le Società Refex Life Sciences Private Ltd. e Latina Pharma S.p.a. hanno notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione da parte della Società indiana Refex Life Sciences Private Ltd. del 63,48 per cento del capitale sociale della Società svizzera Extrovis AG e, indirettamente, della sua controllata Latina Pharma S.p.a., attiva nel settore farmaceutico.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della salute quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione soggetto di notifica. Il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti dell'AIFA – Agenzia Italiana del farmaco, in qualità di soggetto terzo, con contestuale convocazione in audizione.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici e, dalle risultanze, è emersa, in particolare, l'esigenza di salvaguardare la produzione di farmaci, antibiotici ed antitumorali prodotti dalla Società *target* e di fare fronte al rischio di minaccia di grave pregiudizio agli interessi nazionali nel settore della salute, consistente nella carenza di approvvigionamento dei farmaci salvavita, con ripercussioni anche su altri Stati membri dell'Unione europea.

Pertanto, con **d.P.C.M. 19 settembre 2025**, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Refex Life Sciences Private Ltd., sottoposte a monitoraggio del Ministero della salute.

TML CV HOLDINGS PTE LTD. e IVECO GROUP N.V.

Acquisizione indiretta da parte di Tata Motors Ltd., mediante OPA, del capitale sociale di Iveco Group N.V., esclusa la Defence Business Unit e, di conseguenza, delle sue controllate, comprese le target italiane.

Le Società di Singapore TML CV Holdings Pte Ltd. e Iveco Group N.V. hanno notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione indiretta da parte della Società indiana Tata Motors Ltd., mediante OPA, del capitale sociale di Iveco Group N.V., esclusa la Defence Business Unit e, di conseguenza, delle sue controllate, comprese le Società *target* italiane.

Il Gruppo Iveco è attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione dei veicoli industriali, commerciali e speciali per la difesa, nonché nel settore dell'attività di accesso, trattamento e archiviazione dei dati, svolgendo attività di ricerca nei centri collocati in Italia.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. Il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, di Confindustria, dell'ANFIA – Associazione nazionale Filiera Industria Automobilistica e del Politecnico di Milano, in qualità di soggetti terzi, con contestuale convocazione in audizione.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici connessi alle tecnologie critiche e ai prodotti a duplice uso. Dalle risultanze, è emersa l'esigenza di mitigare rischi relativi alla qualità dei prodotti e dei progetti di ricerca promossi dal Gruppo *target*, con potenziali implicazioni per la futura autonomia nazionale ed europea nello sviluppo di tali tecnologie.

Pertanto, con **d.P.C.M. 29 ottobre 2025**, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni nei confronti di TML CV Holdings Pte Ltd. e Iveco Group N.V., sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

JINGDONG HOLDING GERMANY GMBH

Acquisizione, mediante un'offerta pubblica, da parte di JD.com, Inc., per il tramite della sua controllata Jingdong Holding Germany GmbH, di almeno il 31,74 per cento del capitale sociale di Ceconomy AG e delle sue controllate Mediamarket S.p.a., MediaMarktSaturn Platform Services Italia S.r.l. e Imtron Italia S.r.l.

La Società tedesca Jingdong Holding Germany Gmbh ha notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione, mediante un'offerta pubblica, da parte delle Isole Cayman JD.com, Inc., per il tramite della sua controllata Jingdong Holding Germany GmbH, di almeno il 31,74 per cento del capitale sociale di Ceconomy AG e, conseguentemente, delle sue controllate italiane Mediamarket S.p.a., MediaMarktSaturn Platform Services Italia S.r.l. e Imtron Italia S.r.l. Le Società italiane coinvolte sono attive nel settore dell'accesso e della gestione dei dati, con particolare riguardo alla profilazione dei clienti dei punti vendita di elettronica di consumo.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. Il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di Aires Italia – Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici specializzati, in qualità di soggetto terzo, con contestuale convocazione in audizione.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. Uno Stato membro ha manifestato interesse per il procedimento.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore del trattamento dei dati e dalle risultanze, che si fondano anche sugli impegni assunti e sui contributi pervenuti nell'ambito del procedimento di cooperazione europea, sono emersi possibili rischi per la sicurezza nazionale, anche in considerazione dell'assenza, al di fuori dell'Unione, delle garanzie unionali in materia di trattamento dei dati personali.

Pertanto, con **d.P.C.M. 20 novembre 2025**, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Mediamarket S.p.a., MediaMarktSaturn Platform Services Italia S.r.l. e Imtron Italia S.r.l., sottoposte a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

FERRUM INVESTMENT LTD., E.M.S. EURO MANAGEMENT SERVICES S.P.A. e EUROGROUP LAMINATIONS S.P.A.

Acquisizione indiretta da parte di Ferrum Investment Ltd. di una partecipazione di maggioranza e di controllo in EuroGroup Laminations S.p.a., con reinvestimento indiretto nella Target, da parte di E.M.S. Euro Management Services S.p.a., del 50 per cento dei proventi della vendita della propria partecipazione di controllo e successivo lancio di un'OPA per l'acquisizione della totalità del capitale sociale della Target, finalizzata al delisting della stessa.

Le Società Ferrum Investment Ltd., E.M.S. Euro Management Services S.p.a. e Eurogroup Laminations S.p.a., hanno notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione indiretta da parte della Società delle Isole Cayman Ferrum Investment Ltd., di una partecipazione di maggioranza in EuroGroup Laminations S.p.a., con reinvestimento indiretto nella Società *target*, da parte di E.M.S. Euro Management Services S.p.a., del 50 per cento dei proventi della vendita della propria partecipazione e successivo lancio di un'OPA per l'acquisizione della totalità del capitale sociale della Società *target*, finalizzata al *delisting* della stessa.

Il Gruppo *target*, costituito dalla Società italiana e dalle sue controllate, è attivo a livello internazionale nella progettazione, nello sviluppo e nella distribuzione di rotori e statori, svolgendo attività di *research and development*.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale amministrazione competente dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione soggetto di notifica. Il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti dell'ANFIA - Associazione nazionale Filiera Industria Automobilistica e della Società Tesla Italy, in qualità di soggetti terzi, con contestuale convocazione in audizione.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. La Commissione europea ha manifestato interesse per il procedimento, trasmettendo richiesta di informazioni supplementari, a cui le Società hanno fornito riscontro.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici relativi all'approvvigionamento di fattori produttivi critici. Dalle risultanze è emersa l'esigenza di fare fronte ai rischi potenziali legati al decentramento in favore di Paesi terzi delle attività di produzione, ricerca e sviluppo svolti dal Gruppo *target*, con la necessità di tutelarne capacità produttiva e competenze tecnologiche maturate.

Pertanto, con **d.P.C.M. 22 dicembre 2025**, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Ferrum Investment Ltd., E.M.S. Euro Management Services S.p.a. e Eurogroup Laminations S.p.a., sottoposte a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

LUMINOVO ALUMINIUM LTD E CARCANO ANTONIO S.P.A.

Acquisizione da parte di Luminovo Aluminium Ltd del 51,58 per cento del capitale sociale di Carcano Antonio S.p.a.

Le Società Luminovo Aluminium Ltd e Carcano Antonio S.p.a. hanno notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione da parte da parte della Società di Hong Kong Luminovo Aluminium Ltd del 51,58 per cento del capitale sociale di Carcano Antonio S.p.a. e della nuda proprietà sulle azioni che rappresentano il 4,86 per cento del capitale sociale in circolazione di Zelfin S.r.l., titolare dei diritti di usufrutto su tali azioni.

La Società *target* è attiva nel settore della produzione e vendita di prodotti in alluminio e, in particolare, di fogli sottili utilizzati principalmente per l'industria alimentare e farmaceutica.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti della Società ASSOMET – Associazione nazionale industrie metalli non ferrosi e di CENTROAL – Centro Italiano Alluminio, in qualità di soggetti terzi, con contestuale convocazione in audizione.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici relativi all'approvvigionamento di fattori produttivi critici. Al contempo, dalle risultanze sono emersi possibili profili di rischio per il sistema produttivo della Società *target*.

Pertanto, con **d.P.C.M. 4 agosto 2025**, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Luminovo Aluminium Ltd. A seguito di modifiche alla predetta operazione, oggetto di notifica, è stato adottato il **d.P.C.M. 20 gennaio 2026**, che sostituisce il precedente provvedimento. Le prescrizioni sono sottoposte a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

MÉTÉORE HOLDING S.AS.U. E ATOS HOLDING ITALY 1 S.R.L.

Acquisizione da parte di Météore Holding S.AS.U. e Atos Holding Italy 1 S.r.l. di alcune Società del Gruppo francese Atos, tra cui Atos Holding Italy 1 S.r.l.

Le Società Météore Holding S.AS.U. e Atos Holding Italy 1 S.r.l. hanno notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione da parte della Società francese Météore Holding S.AS.U., di alcune Società del Gruppo Atos, tra cui Atos Holding Italy 1 S.r.l., che gestisce il sistema *high performance computing* (HPC) denominato "Leonardo".

Il Gruppo Atos opera nell'ambito della realizzazione di *hardware* e prodotti *software* avanzati, *cybersecurity* e calcolo ad alte prestazioni. Tramite una propria sussidiaria, il Gruppo è titolare dei diritti di proprietà intellettuale sul *know-how* relativo all'HPC Leonardo, parte della *European High Performance Computing Joint Undertaking* (EuroHPC), finalizzato a supportare progetti di ricerca industriale e scientifica relativi alle discipline tradizionali (quali fisica, astrofisica, chimica e dinamica dei fluidi) nonché a settori innovativi, tra cui la medicina personalizzata.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero della salute quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti del CINECA – Consorzio interuniversitario dell'Italia Nord Est per il Calcolo Automatico di Bologna, in qualità di soggetto terzo, con contestuale convocazione in audizione.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione al ruolo fondamentale svolto da HPC Leonardo, in particolare, per la ricerca in ambito sanitario. Dalle risultanze, sentito anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per i profili di competenza, sono emerse le esigenze di preservare l'attività e i programmi sviluppati dall'HPC Leonardo per evitare futuri rischi di dipendenza tecnologica e di garanzia del *know-how*.

Pertanto, con **d.P.C.M. 30 gennaio 2026**, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche condizioni nei confronti delle Società notificanti sottoposte a monitoraggio del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

SOCAR ENERGY HOLDINGS AG, ITALIANA PETROLI S.P.A. E MIP S.P.A.

Acquisizione da parte di Socar Energy Holdings AG del 99,82 per cento del capitale sociale di Italiana Petroli S.p.a. e del 99,82 per cento del capitale sociale di MIP S.p.a.

Le Società Socar Energy Holdings AG, Italiana Petroli S.p.a. e MIP S.p.a. hanno notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione da parte della Società svizzera SOCAR Energy Holdings AG, detenuta da State Oil Company of the Azerbaijan Republic, del 99,82 per cento del capitale sociale di Italiana Petroli S.p.a. e del 99,82 per cento del capitale sociale di MIP S.p.a.

La Società *target*, Italiana Petroli S.p.a., è a capo del Gruppo IP, attivo nella raffinazione di greggio e nella distribuzione di prodotti raffinati, inclusi prodotti specializzati.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quale amministrazione competente per l'istruttoria e dell'eventuale proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione soggetto di notifica. Il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di UNEM – Unione energie per la mobilità, OCSIT – Acquirente Unico e SITEB – Strade italiane e bitumi, in qualità di soggetti terzi, con contestuale convocazione in audizione.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. La Commissione europea ha manifestato interesse per il procedimento, trasmettendo richiesta di informazioni supplementari, a cui le Società hanno fornito riscontro.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore energetico, con

riferimento alla particolare rilevanza del ruolo assunto dalla Società Italiana Petroli S.p.a. nel garantire gli approvvigionamenti energetici nazionali. Al contempo, dalle risultanze sono emersi possibili profili di rischio per la sicurezza e per il funzionamento delle reti e degli impianti del settore energetico.

Pertanto, con **d.P.C.M. 11 febbraio 2026**, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Italiana Petroli S.p.a., sottoposte a monitoraggio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che può avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

UNITED PROSPERITY INVESTMENT CO. LTD

Costituzione da parte di United Prosperity Investment Co. Ltd di una Società controllata di diritto italiano, denominata Changan Automobili Italia S.r.l.

La Società United Prosperity Investment Co. Ltd, costituita secondo le leggi di Hong Kong, ha notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, la costituzione di una Società controllata di diritto italiano, denominata Changan Automobili Italia S.r.l.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla Società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica e del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, in qualità di soggetti terzi, con contestuale convocazione in audizione.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici nel settore del trattamento dei dati e delle informazioni sensibili e dalle risultanze sono emersi possibili profili di rischio per la sicurezza.

Pertanto, con **d.P.C.M. 27 febbraio 2026**, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di United Prosperity Investment Co. Ltd e Changan Automobili Italia S.r.l., sottoposte a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

UST GLOBAL PTE LTD. E ITALDESIGN-GIUGIARO S.P.A.

Acquisizione da parte di UST Holdings Ltd, tramite la propria controllata UST Global Pte Ltd, del 60 per cento del capitale sociale di Italdesign-Giugiaro S.p.a.

Le Società UST Global Pte Ltd. e Italdesign-Giugiaro S.p.a. hanno notificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, l'acquisizione da parte della Società delle

Bermuda UST Holdings Ltd, tramite la Società di Singapore UST Global Pte Ltd., del 60 per cento del capitale sociale di Italdesign-Giugiaro S.p.a., attiva nell'*automotive* design.

Il Gruppo di coordinamento ha individuato il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle Società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di ADI – Associazione per il Disegno Industriale, in qualità di soggetto terzo, con contestuale convocazione in audizione.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

L'istruttoria ha rilevato il coinvolgimento di attivi strategici negli ambiti dell'automazione industriale e dalle risultanze sono emersi possibili profili di rischio per la sicurezza.

Pertanto, con **d.P.C.M. 27 febbraio 2026**, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di UST Global Pte Ltd. e Italdesign-Giugiaro S.p.a., sottoposte a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.